Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 16 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Liguria

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 28 febbraio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kenneth George Anthony Hill, ambasciatore di Giamaica il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2095)

Mercoledì 28 febbraio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Eustace Edward Seignoret, ambasciatore di Trinidad e Tobago il quale ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2096)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **1022.**

Soppressione del convitto annesso all'istituto professionale femminile « Tornabuoni » di Firenze.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene soppresso, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il convitto annesso all'istituto professionale femminile « Tornabuoni » di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 2061 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585;

Visto il decreto presidenziale 31 dicembre 1973, n. 1199;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 2061 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dall'8 settembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

RUFFINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1979
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 169

(1869)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Torgiano » rosso o bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 marzo 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Torgiano" rosso o bianco ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 1° ottobre 1975 dalla Cantina Giorgio Lungarotti S.p.a. di Torgiano, intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1977, n. 172;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del prodotto, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Torgiano" rosso o bianco, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 5 - il primo comma dell'art. 5 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'àmbito territoriale del comune di Torgiano.

I produttori che hanno in corso di invecchiamento partite di vino "Torgiano" rosso provenienti da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 possono utilizzare in etichetta la menzione "riserva" a condizione che dette partite siano denunciate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente ufficio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli opportuni accertamenti ai fini delle determinazioni delle caratteristiche del prodotto come previste dal presente disciplinare.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto ritenuto conforme dal servizio repressione frodi, a seguito degli accertamenti, sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 ».

Art. 6-*bis* - dopo l'art. 6 viene inserito l'art. 6-*bis* con il seguente testo:

« Art. 6-*bis*. — Il vino "Torgiano" rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva".

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini " Torgiano " può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo " riserva " ».

Art. 7 - l'art. 7 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi " extra ", " fine ", " scelto ", " selezionato " e similari ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 190

(2356)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1979.

Sostituzione di un componente della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1976;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1976;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1978;

Visto il fonogramma protocollo 757/42.1 del 7 febbraio 1979, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il dott. Marcantonio Cavallo, preside comandato presso la Direzione generale scambi culturali, a far parte della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero in sostituzione del dottor Luciano Marziano;

Decreta:

Il dott. Marcantonio Cavallo è chiamato a far parte della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976 in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Badesi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 novembre 1973 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Badesi, con l'esclusione del centro abitato e delle frazioni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Badesi (Sassari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'intero territorio comunale di Badesi, con particolare riguardo alla zona a mare visibile dalla strada litoranea, ha notevole interesse pubblico, per la sua spiaggia unica per le caratteristiche cromatiche e l'ampiezza, coronato a monte da dune sabbiose quasi incontaminate, e per la tipica macchia mediterranea: inoltre la parte a monte, di grande rilievo per le sue rocce granitiche lavorate dal vento e inframezzate da vegetazione, costituisce un quadro di particolare bellezza nonché un insieme di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Badesi (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dal predetto vincolo s'intendono esclusi il centro abitato e le frazioni, le cui perimetrazioni sono quelle individuate dallo strumento urbanistico approvato dal presidente della giunta regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari curerà che il comune di Badesi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

p. *Il Ministro della marina mercantile*
ROSA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

L'anno 1973, il giorno 5 del mese di novembre, in Sassari, nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari, per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

BADESI - perfezionamento del vincolo esistente;

(*Omissis*).

Si passa ora a discutere in particolare le due proposte:

BADESI. — Alle perplessità del rappresentante del sindaco di Badesi sulla costruibilità nel territorio comunale, il soprintendente precisa che quanto già previsto dal programma di fabbricazione non verrà modificato dal vincolo.

Dopo ampia discussione e considerato che il programma di fabbricazione già approvato dalla soprintendenza tutela sufficientemente i centri abitati del comune, all'unanimità la commissione, riconosciuto l'interesse pubblico delle zone in esame, propone di sottoporre a vincolo tutto il territorio comunale di Badesi, con esclusione del centro abitato e delle frazioni. la cui perimetrazione è parte integrante di questo verbale, con la seguente motivazione:

« L'intero territorio comunale di Badesi è di notevole interesse pubblico. In particolare la zona a mare, visibile dalla strada litoranea, riveste particolare interesse per la spiaggia, unica per le sue caratteristiche cromatiche e per la sua ampiezza, coronata a monte da dune sabbiose quasi incontaminate e per la tipica macchia mediterranea. Inoltre la parte a monte, notevole per le sue rocce granitiche lavorate dal vento, inframezzate da vegetazione, costituisce un insieme di particolare bellezza ».

(*Omissis*).

(1877)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Ricostituzione del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 203, apportante modifiche alla legge precedente;

Visto il decreto ministeriale n. 173 del 14 gennaio 1963, con il quale venne costituito il comitato centrale per l'albo suddetto per il triennio 1963-65 nonchè i decreti ministeriali con i quali il suddetto comitato venne rinnovato per i trienni successivi;

Visto il decreto ministeriale 213/Segr. AC in data 4 ottobre 1975, con il quale lo stesso comitato centrale venne ricostituito per il triennio 1975-78;

Considerato che il citato triennio è scaduto il 3 ottobre 1978 e che, pertanto, occorre ricostituire il comitato centrale in argomento e nominare i membri per un nuovo triennio;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge n. 57/1962 e l'art. 4 della legge n. 203/1965 soprarichiamate, relativi alla composizione e alla durata del comitato centrale stesso;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne dei nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituito presso il Ministero dei lavori pubblici, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, il comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori.

Il detto comitato resta composto come segue:

Travaglini prof. ing. Giovanni, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

Rossi dott. ing. Filippo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice presidente;

Pedroni dott. Modestino, magistrato di Cassazione designato dal primo presidente della Corte suprema di cassazione;

De Coro dott. ing. Ettore, Jacobucci dott. ing. Vitaliano e Croppi dott. ing. Gabriele, membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ianiri dott. ing. Giulio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Sordillo dott. ing. Giovanni. in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Guarinieri-Cannizzaro dott. ing. Massimo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

De Lorenzo-Smit dott. ing. Ugo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mastroviti dott. ing. Claudio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Battistelli dott. ing. Franco, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Giraudo dott. ing. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Del Sordo dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Occorsio col. G.A. r.i.spe Roberto, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Ciampa dott. Benedetto, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma delle strade.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza ed assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Wanderlingh dott. ing. Giuseppe, designato dalla Associazione generale delle cooperative italiane;

Busca prof. arch. Alessandro, designato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Catalano dott. ing. Bruno, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Pesci dott. arch. Franco, Aiello dott. ing. Giuseppe, Presenti dott. Renato, Gionni dott. Giancarlo, Basini dott. ing. Arnaldo e Maugeri dott. Giuseppe, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Binaghi comm. dott. Mario, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Necci Paolo, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Ravizza cav. uff. Stelio, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Grappone Raffaele, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe. N.E.A.L. (U.I.L.);

Sesti Gianni, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Abbati dott. Giovanni, capo dell'ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti, segretario del comitato.

Ai membri del comitato, per la loro partecipazione alle sedute, compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888, e dalle successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1979
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 286

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota n. 17664 del 25 novembre 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ippolito dott. Gaetano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Forlani geom. Nino, rappresentante del genio civile;

Ferrigato dott. Enevio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melloni dott. Tonino, rappresentante dell'ispettorato provinicale dell'agricoltura;

Lambertini Luciano, Padovani Vitaliano, Righetti Franco, Buzzoni Gianni, Baraldi Sauro, Dallara Donino e Masini Luciana, rappresentanti dei lavoratori;

Pirazzoli dott. Paolo, Tassinari dott. Sergio, Corallini rag. Alberto e Droghetti rag. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Nicoletti Luciano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2125)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

Vista la nota con la quale il sig. Renato Pesce, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1902 del 6 giugno 1978, con la quale la federazione regionale fra le associazioni industriali della Sardegna ha designato il dott. Giuseppe Verona in sostituzione del sig. Renato Pesce;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Verona è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del signor Renato Pesce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota n. 8530 del 2 dicembre 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Terni presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Codella avv. Altero, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Rinaldi geom. Emilio, rappresentante del genio civile;

Pellegrini geom. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bonci dott. Costante, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

La Tegola Mario, Bellini Bruno, Isidori Quinto, Claudiani Roberto, Confaloni Flavio, Gigli Sergio e Baldoni Galliano, rappresentanti dei lavoratori;

Angeletti Marcello, Conti Romeo, Gregori Giorgio e Puca p. i. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burghi p. a. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio Olcese Veneziano, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchine tessili di origine e provenienza Germania occidentale la ditta Cotonificio Olcese Veneziano ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 48.582,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4459870 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, in data 28 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Verona il 29 luglio e 2 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di cinque, sei mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 494137 del 16 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli all'annullamento del contratto originario e la sua sostituzione con altri che prevedevano diversi termini di consegna;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 10 marzo 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto anche i termini previsti dai contratti sostitutivi non sono stati rispettati e l'operatore ha giustificato questo ulteriore ritardo imputandolo alla chiusura della azienda in occasione del periodo estivo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio Olcese Veneziano mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, nella misura del 5 % di D.M. 48.582,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1811)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oto Melara S.p.a., in La Spezia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 7 motori diesel « General Motors » di origine e provenienza Svizzera la ditta Oto Melara S.p.a. di La Spezia ha effettuato pagamenti anticipati di $ 84.329 e $ 36.141 di cui ai modelli *B*-Import n. 4453947 e 4453975 rilasciato dal Credito italiano di La Spezia in data 21 febbraio e 18 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla Dogana di La Spezia il 2 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di oltre tre, cinque mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 390001 del 2 agosto 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad un disguido interno a causa del quale non fu inviata allo spedizioniere incaricato, società « Goth & Co. » di Chiasso — presso il quale la partita era giacente — la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della merce (condizione contrattuale) e, pertanto, i motori furono spediti a destino e sdoganati solo dopo l'adempimento da parte della Oto Melara medesima di tale formalità;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oto Melara S.p.a. di La Spezia mediante fidejussione del Credito italiano di La Spezia nella misura del 5% di $ 120.470 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio Sergio Cavanna, in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di olio di oliva vergine di origine e provenienza Spagna la ditta Oleificio Sergio Cavanna di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Ptas 1.765.400 di cui al mod. *B*-Import n. 5975852 rilasciato dal Credito italiano di Genova in data 27 gennaio 1977, pagamento effettuato in utilizzo di apertura di credito documentario irrevocabile del 25 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Imperia il 30 marzo 1977 con un ritardo, quindi, di giorni due rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343016 del 1° agosto 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad un disguido postale che non avrebbe consentito allo spedizioniere incaricato di ricevere tempestivamente il certificato d'importazione, al cui rilascio era assoggettata l'importazione della merce in conformità alle disposizioni diramate dall'Ufficio italiano dei cambi su istruzioni di questo Ministero, con circolare n. *A*/348 del 24 dicembre 1976;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 20 luglio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto (oltre che non documentati) le surrichiamate disposizioni avevano assoggettato l'importazione della merce all'osservanza della citata procedura di sorveglianza in epoca anteriore alla data di effettuazione del pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio Sergio Cavanna di Genova mediante fidejussione del Credito italiano di Genova nella misura del 5 % di Ptas 1.765.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzio[ne] del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzet[ta] Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1809)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della ca[u]zione prestata dalla ditta Sardar S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTER[O]

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata c[on] legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni int[e]grative in materia valutaria e di commercio con l'ester[o];

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 19[..] che conferma senza modificazione, nella stessa misu[ra] del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione [.] prestare nel caso di pagamento anticipato di merci [.] importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 [.]tobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenzia[le] 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Uf[fi]ciale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Uffic[io] italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni g[ià] attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'ester[o] e pertanto anche i compiti di accertamento delle t[ra]sgressioni in materia valutaria, di cui al regio decre[to-]legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 ge[n]naio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita [di] mattoni refrattari, di origine e provenienza U.S.A., [la] ditta Sardar S.p.a. di Milano ha effettuato un pa[ga]mento anticipato di $ USA 38.244 di cui al mod. *B*-I[m]port n. 3993395 rilasciato dal Credito varesino di Mila[no] in data 21 agosto 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento an[ti]cipato da parte di una delle aziende di credito di c[ui] all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 19[52,] n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata dit[ta] ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relati[va] fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione co[n]cernente l'operazione predetta è stata accettata dal[la] dogana di Napoli l'11 novembre 1974 con un ritard[o,] quindi, di giorni cinquantadue rispetto alla scaden[za] dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Uf[fi]cio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circ[o]lare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), tr[a]smesse al Ministero del commercio con l'estero con no[ta] n. 730171 del 23 giugno 1978 unitamente alla relati[va] documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta it[a]liana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imp[u]tandolo a contestazioni sorte con la dogana cir[ca] l'esatto versamento dell'importo relativo al deposi[to] cauzionale del 50 % *pro-tempore* vigente;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sot[to] la motivazione fatta dall'interessata con istanza del [..] dicembre 1977, essere considerati idonei ad esclude[re,] ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imput[a]bilità della ritardata importazione alla ditta medesim[a,]

in quanto la dichiarazione di importazione fu presentata in dogana l'11 ottobre 1974 già in ritardo, quindi, rispetto alla scadenza dell'impegno, mentre la merce era stata allibrata sin dal 7 agosto dello stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sardar di Milano mediante fidejussione del Credito varesino di Milano nella misura del 5% di $ USA 38.244 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota n. 9430 del 20 dicembre 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Alessandria presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Becchino dott. Pio Filippo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cresta geom. Sergio, rappresentante del genio civile;

Massarino dott. Angelo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tarquini dott. Ernesto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Tomasetti Giovanni, Cavalli Guglielmo, Repetto Angelo, Partelli Rosina, Robotti Leopoldo, Vidimari Franco e Invernizio Ugo, rappresentanti dei lavoratori;

Castaldi dott. Cesare, Riposio rag. Mauro, Cattaneo Umberto e Anfossi Romano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rabino Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 11358 datata 21 dicembre 1978, con la quale l'ufficio regionale dal lavoro di Pescara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo dell'Unione agricoltori, rag. Sabato Caliano, dimissionario, con il dott. Enrico Cardillo;

Decreta:

Il dott. Enrico Cardillo è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, quale rappresentante dell'Unione agricoltori, in sostituzione del rag. Sabato Caliano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, sezione distrettuale di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle relative sezioni distrettuali;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, sezione distrettuale di Torino;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pier Ignazio Bovero è nominato commissario liquidatore della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, sezione distrettuale di Torino, in sostituzione del geom. Sergio Sandri, commissario liquidatore dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 11/192 in data 31 marzo 1978, con il quale è stata, tra l'altro, costituita la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 con cui è stato approvato il regolamento per dette elezioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 11/536 in data 18 ottobre 1978 con il quale il tecnico capo Laghi Angelo è stato nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del segretario capo Massoni Vezio, dimissionario;

Considerate le particolari condizioni di salute in cui versa il tecnico capo Laghi Angelo;

Considerata, quindi, l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'addetto capo Bosio Carlo è nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del tecnico capo Laghi Angelo.

Roma, addì 9 febbraio 1979

(2389) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento della borsa di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, col quale è stata istituita la borsa merci di Vercelli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Vercelli, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, formulata con deliberazione n. 836 del 25 ottobre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Coccoi dott. Edmondo;
2) Ippolito rag. Benvenuto;
3) Garavelli dott. Marcello;
4) Politi rag. Pino;
5) Ronco Piero;
6) Tagliabo dott. Giuseppe;
7) Tassinari geom. Piero.

Membri supplenti:

1) Cerri cav. uff. Mario;
2) Innocenti cav. Ermanno;
3) Provera dott. Pierluigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

(1927) *Il Ministro*: PRODI

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Bari;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bari approvato con decreto ministeriale 10 luglio 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulata con deliberazione n. 485 dell'11 dicembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Tedeschi dott. Franco;
2) Leoci rag. Laura;
3) Borrelli dott. Giorgio;
4) Caizzi rag. Mario;
5) Dentamaro cav. Nicola;
6) Giodice cav. Mario;
7) Pignataro prof. Pasquale.

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Ferrara cav. Giovanni;
3) Tandoi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota n. 30680 datata 7 dicembre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Caserta fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della UIL sig. Livio Del Prete, deceduto, con il sig. Salvatore Visone;

Decreta:

Il sig. Salvatore Visone è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del signor Livio Del Prete, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Trattamento economico spettante al presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme sulla ristrutturazione del CNEN;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1979, registro n. 2 Industria, foglio n. 196, concernente la nomina del presidente del CNEN;

Considerato che l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, stabilisce che le indennità di carica dei presidenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge stessa sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità per il presidente del CNEN;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità di carica per il presidente del CNEN è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire sessantacinquemilioni annue.

Art. 2.

Al presidente del CNEN, per le missioni effettuate fuori della sede del Comitato, compete il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza effettivamente sostenute e documentate.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(2126)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, relativa alla istituzione della provincia di Oristano;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1974, concernente la costituzione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano;

Vista la proposta formulata dal presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna, in base all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327;

Decreta:

L'avv. Sergio Abis è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(1929)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico consultivo « Promotion ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 9 novembre 1978, con il quale si è provveduto alla ricomposizione del comitato, a seguito della decadenza dei membri per trascorso biennio di durata della carica;

Vista la nota n. 1450 del 6 febbraio 1979, con la quale la Confederazione generale agricoltura italiana designa, quale proprio rappresentante in seno al comitato il dott. Cesare Tabacchini, in sostituzione del dottor Guido Paggi;

Considerata la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cesare Tabacchini è nominato membro del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, quale rappresentante della Confederazione generale agricoltura italiana, in sostituzione del dott. Guido Paggi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: OSSOLA

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961 n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967 n. 585, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 15 luglio 1977, con il quale sono stati riconosciuti il comitato speciale e il collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari;

Vista la nota con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) ha comunicato le dimissioni del dott. De Crais membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'artigianato su designazione della stessa Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.), designando nel contempo il sig. Morgia Teodoro in sostituzione del dott. De Crais Alberto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Morgia Teodoro è nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'artigianato, in sostituzione del dott. De Crais Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Roma approvato con decreto ministeriale 22 aprile 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulata con deliberazione n. 633 del 18 dicembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giannoni dott. Mario;
2) Minerva dott. Gaetano;
3) Carli per. ind. Gastone;
4) Serafini Giovanni;
5) Agostinelli Nello;
6) Bondolfi Edoardo;
7) Bondì Maurizio.

Membri supplenti:

1) De Petris Alessandro;
2) De Petris Augusto;
3) Alibrandi Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.
Declassificazione di un tratto di strada statale in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che l'A.N.A.S. ha realizzato, a nord del comune di Pratola Peligna (L'Aquila), una variante alla strada statale n. 5/Dir « Tiburtina Valeria », che collega il comune di Raiano con la strada statale n. 17;

Vista la nota n. 2913 del 23 ottobre 1975, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la declassifica del tratto finale della strada statale n. 5/Dir « Tiburtina Valeria », sostituito dalla variante, compreso tra la prog. km 4 + 772 ed il termine (innesto con la strada statale n. 17 alla prog. km 92 + 260) e la variazione del caposaldo finale della strada statale n. 5/Dir;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. con voto n. 545 del 23 maggio 1973 e del consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 501 del 14 novembre 1978;

Visto che la regione Abruzzo non ha espresso il proprio parere entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto quindi che si può provvedere alla declassifica del tratto di strada sotteso ed alla modifica del caposaldo finale;

Decreta:

Art. 1.

L'intero tratto di strada statale sotteso dalla variante della strada statale n. 5/Dir « Tiburtina Valeria » a nord dell'abitato di Pratola Peligna (L'Aquila), è declassificato dalla sua qualità di statale a norma del primo comma dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e classificato provinciale in applicazione del secondo comma dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e consegnato all'amministrazione provinciale di L'Aquila.

Art. 2.

La strada statale n. 5/Dir « Tiburtina Valeria », a seguito della declassifica di cui all'art. 1, assume i seguenti capisaldi di itinerario: « Innesto con la strada statale n. 5 a Raiano - innesto con la strada statale n. 17 al km 91 + 447 », con una lunghezza complessiva di circa km 6 + 120.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: PADULA

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze formulata con deliberazione n. 598 del 7 dicembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Belsito dott. Giuseppe;
2) Di Napoli rag. Vincenza Giovanna;
3) Trentanove Enrico;
4) Faraoni Franco;
5) Celesti dott. Corradino.

Membri supplenti:

1) Balboni Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(2100)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest - Industria confezioni, in Pisa, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forest - Industria confezioni, in liquidazione, di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1978, 6 luglio 1978 e 22 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 31 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest - Industria confezioni, in liquidazione, di Pisa, è prolungata fino al 31 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Calci, Calcinara, Bientina, Pontedera e Cascina.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2185)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest - Industria confezioni, in Pisa, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forest - Industria confezioni, in liquidazione, di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1978, 6 luglio 1978, 22 settembre 1978 e 22 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 31 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest - Industria confezioni, in liquidazione, di Pisa, è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Calci, Calcinara, Bientina, Pontedera e Cascina.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2186)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese (Torino) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Torino e Settimo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Pavia della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Pavia della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Cassadrino, Reggio di Portici, Bari, Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Cassandrino (Napoli), Reggia di Portici (Napoli), Bari, Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Bologna e Genova della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori

della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Bologna e Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Bologna e Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nel comprensorio p.i.c. di Bologna e nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria, Varese e Piacenza della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria, Varese e Piacenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nel comune di Alessandria, nel comune di Varese e nella provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978 e 29 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Delimitazione della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in New Orleans.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1978, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 6 luglio 1978, con il quale con decorrenza 30 giugno 1978 veniva soppresso il consolato di prima categoria in Saint Louis (Missouri) e veniva modificata la circoscrizione del consolato generale in New Orleans (Louisiana);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1978, n. 611, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 ottobre 1978, con il quale con decorrenza 31 agosto 1978 veniva soppresso il consolato di prima categoria in Cleveland (Ohio) e veniva modificata la circoscrizione del consolato generale in New Orleans;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in New Orleans (Louisiana) è stabilita come segue: gli Stati di Alabama, Florida (eccetto le contee rientranti nella circoscrizione del consolato di seconda categoria in Miami), Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas (eccetto le contee rientranti nella circoscrizione del consolato di seconda categoria in Houston), Portorico, le Isole Vergini americane, Kentucky, Oklahoma, Arkansas e Tennessee.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: FORLANI

(2099)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Approvazione del modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al numero di codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale si stabilisce che le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche devono essere redatte in conformità al modello AA4, allegato 1 allo stesso decreto;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1977, 27 gennaio 1978 e 13 febbraio 1978, con i quali sono stati approvati i modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, modelli AA4/1, AA4/2 e AA4/3;

Ravvisata la necessità di approvare il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche agli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Decreta:

Articolo unico

MODELLO DI DOMANDA DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

E' approvato il modello AA4/4 allegato al presente decreto, concernente la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

MOD. AA4/4

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo solo per richiesta duplicato

UFFICIO IMPOSTE DI ______________________

DATA ______________________

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

(PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

TIPO DI RICHIESTA

☐ ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE

☐ DUPLICATO DEL CERTIFICATO

☐ AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI E ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DEFINITIVO

CODICE FISCALE ERRATO O PROVVISORIO

EVENTUALI ALTRI CODICI ASSEGNATI ______________________

DATI ANAGRAFICI

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)		
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	SESSO (M o F)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o, se diverso, domicilio fiscale)

COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	C.A.P.
VIA PIAZZA O FRAZIONE		N. CIVICO

FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

CODICE PROVVISORIO ASSEGNATO

	CODICE MESSAGGIO
☐ ATTRIBUZIONE	**101001**
☐ ATTRIBUZIONE DIFFERITA DA S.C.	**101013**
☐ DUPLICATO	**101005**
☐ DUPLICATO DIFFERITO DA S.C.	**101007**
☐ AGGIORNAMENTO	**101031**
☐ AGGIORNAMENTO DIFFERITO DA S.C.	**101033**

TIMBRO UFFICIO

___l___ signor ______________________
ha presentato modello **AA.4/4**

UFFICIO IMPOSTE DI ______________________ DATA ______________________

AVVERTENZE

Ufficio competente a ricevere la domanda è un qualsiasi Ufficio delle Imposte Dirette.

Per la richiesta di duplicato va apposta nello spazio riservato una marca da bollo del valore previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Apposite sanzioni sono previste a carico del richiedente nel caso di indicazione di dati falsi sulla presente domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.
Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V. ecc.).

a) Cognome e nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (ad esempio 1942 = 42).

e) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito d'ufficio o su istanza del contribuente, dell'Amministrazione finanziaria; per i non residenti, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E., disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visti i regolamenti per la fabbricazione metrica e sul servizio metrico, approvati rispettivamente coi regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1976, concernente disposizioni in materia di iscrizioni da riportare sugli imballaggi preconfezionati C.E.E. di taluni liquidi alimentari;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi degli articoli 3 e 6 della citata legge 25 ottobre 1978, n. 690, apposite disposizioni in materia di iscrizioni obbligatorie da apporre sui preimballaggi C.E.E., disciplinati dalla legge medesima;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 78/891/CEE del 28 settembre 1978 che adegua al progresso tecnico, tra gli altri, gli allegati della precitata direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE, e che pertanto determina, al fine di una sua puntuale applicazione, la necessità di modificare gli allegati I e II della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ai sensi dell'art. 14 della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati C.E.E. (preimballaggi C.E.E.), disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690, in seguito denominata legge.

Art. 2.

Il marchio C.E.E., con cui i fabbricanti devono contrassegnare, ai sensi dell'art. 3 della legge, i preimballaggi di propria produzione per essere considerati preimballaggi C.E.E., è costituito dalla lettera minuscola « e », avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al decreto ministeriale 5 agosto 1976.

Art. 3.

Le caratteristiche delle iscrizioni metrologiche di cui all'art. 6 della legge sono le seguenti:

la quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del prodotto contenuto deve essere espressa in chilogrammi o grammi, litri, centilitri o millilitri, per mezzo di cifre aventi l'altezza minima sotto indicata:

6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 1000 ml;

4 mm, se è compresa fra 1000 g e 1000 ml inclusi e 200 g e 200 ml esclusi;

3 mm, se è compresa fra 200 g o 200 ml e 50 g o 50 ml esclusi;

2 mm, se è uguale o inferiore a 50 g o 50 ml.

Le predette cifre devono essere seguite dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/354/CEE, modificata con direttiva del Consiglio n. 76/770/CEE, concernente le unità di misura.

Art. 4.

Il marchio C.E.E. e le iscrizioni di cui agli articoli precedenti, nonché le altre indicazioni obbligatorie previste dall'art. 6 della legge, devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dei preimballaggi.

Il marchio C.E.E. deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 14 della legge, i relativi allegati I e II sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

ALLEGATO I

ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI C.E.E.

L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella:

Quantità nominale Qn in grammi o in millilitri	Errori massimi tollerati in meno	
	in % di Qn	g oppure ml
da 5 a 50	9	—
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1.000	—	15
da 1.000 a 10.000	1,5	—

Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati, ivi indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

ALLEGATO II

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI C.E.E.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;

un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:

uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;

l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1 - *Lotti di imballaggi preconfezionati.*

2.1.1 - Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.

2.1.2 - Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

2.1.3 - Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 %.

2.1.4 - Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2 - *Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato.*

Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantità nominale.

I singoli elementi del lotto, il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato, sono denominati difettosi.

2.2.1 - Controllo non distruttivo.

Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente.

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile per questo controllo;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

TABELLA

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 500 . . .	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3.200 . .	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
oltre 3.200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9

2.2.2 - Controllo distruttivo.

Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100.

Il numero di imballaggi preconfezionato controllati è pari a 20:

se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile;

se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto è respinto.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

2.3 - *Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.*

2.3.1 - Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media

$$\bar{X} = \frac{\Sigma x_i}{n}$$

dei contenuti effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

dove

Q_n = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati

n = numero di amballaggi preconfezionati del campione per il controllo

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto

$t_{(1-\alpha)}$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà v = n — 1 e del livello di fiducia (1 — α) = 0,995.

2.3.2 - Chiamando x_i la misura del contenuto effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1 - La media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2 - La somma dello scarto tipo s calcolando:

la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

poi $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

la stima della varianza: $v = \frac{SC}{n-1}$

la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula:

$$s = \sqrt{v}$$

2.3.3 - Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1 - Criterio per il controllo non distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{X} \geq Q_n - 0{,}503_s$	$\bar{X} < Q_n - 0{,}503_s$
> 500	50	$\bar{X} \geq Q_n - 0{,}379_s$	$\bar{X} < Q_n - 0{,}379_s$

2.3.3.2 - Criterio per il controllo distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	$\bar{X} \geq Q_n - 0{,}640_s$	$\bar{X} < Q_n - 0{,}640_s$

(2363)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trieste;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Trieste, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.274

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.044
qualificati . . . . » 16.324
specializzati . . . . » 17.515

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2215)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Gorizia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Gorizia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.403

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.886
qualificati . . . . » 16.420
specializzati . . . . » 18.165

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bergamo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Bergamo, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.820

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.096

qualificati . . . . » 16.588

specializzati . . . . » 18.272

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trapani;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Trapani, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.480

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.871

qualificati . . . . » 16.086

specializzati . . . . » 17.219

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2214)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi », in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria della società cooperativa « G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi », con sede in Viterbo, effettuata il 20 ottobre 1978, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi », con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 19 settembre 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ugolini Domenico ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(2440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1979. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 50/1977 del 7 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati gli acconti sulle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche non trasferite all'ENEL per l'anno 1977 ed il primo quadrimestre 1978;

Visto il provvedimento CIP n. 23/1978 del 4 agosto 1978, con il quale è stato riconosciuto alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL un ulteriore acconto nella misura del 10% delle aliquote già autorizzate con il provvedimento n. 50/1977 per il 1977 e nella misura del 20% per il 1978, aliquota quest'ultima, estesa all'intero anno 1978;

Visto il provvedimento CIP n. 1198 del 31 luglio 1968, con il quale è stata costituita una commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL;

Vista la relazione della commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL e relativi allegati pervenuta il 27 febbraio 1979;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 marzo 1979:

Delibera:

A. — Integrazioni definitive per l'anno 1977.

Con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, la Cassa conguaglio settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche distributrici, appresso elencate, l'integrazione tariffaria necessaria per l'applicazione delle tariffe unificate per ogni kWh venduto a terzi, nella misura indicata per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977 se non diversamente indicato.

La stessa Cassa conguaglio tratterrà le somme già corrisposte per l'integrazione tariffaria per lo stesso periodo.

Impresa			Definitivo 1977
1) SIPPIC - Capri (Napoli)	L.		86,72
2) Soc. el. Liparese - Lipari (Messina)	»		97,70
3) SMEDE centrale di Pantelleria (Palermo)	»		115,56
4) SELIS centrale di Lampedusa (Palermo)	»		99,99
5) Soc. el. Ponzese - Ponza (Latina)	»		77,98
6) SIE centrale di Isola del Giglio (Firenze)	»		135,65
7) Officina el. Accardi - Favignana (Trapani)	»		133,65
8) Impresa el. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	»		136,25
9) Impresa el. Germano Centrale - Isole Tremiti (Bari)	»		181,85
10) Az. el. Di Marettimo gestione SELIS - Marettimo (Palermo)	»		304,40
11) Az. el. di Linosa gestione SELIS (Palermo)	»		394,63
12) Impresa el. Campo Egidio - Levanzo (Trapani)	»		243,14
13) Soc. Odoardo Zecca - Pescara	»		32,23
14) Soc. nolana impresa el. - Nola (Napoli)	»		70,26
15) Soc. Tobia Lerza & F.gli - Forlì del Sannio (Isernia)	»		56,93
16) Comune di Montecompatri serv. el. (Roma)	»		zero
17) Elettrica comunale di Pozzomaggiore (Sassari)	»		3,81
18) Soc. idroelettrica Cropani (Catanzaro)	»		4,72
19) Az. el. comunale di Monti (Sassari)	»		9,72
20) Az. el. comunale di Castel del Monte	»		3,87
21) Soc. di impresa el. F.lli Brizzi Lino e Vito Alfero (Forlì)	»		10,86
22) Ditta Berera N.L. - Foppolo (Bergamo)	L.		zero
23) Soc. el. Musellarese - Musellaro (Pescara)	»		49,35
24) Impresa F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	»		42,24
25) Comune di Collepietro Servizio el. - Aquila	»		6,39
26) Soc. Longhi Luigi - Casteldelci (Pesaro)	»		37,37
27) Soc. Bovicelli Fernando - Casteldelci (Pesaro)	»		51,50
28) Ditta Orsatti Casacanditella (Chieti)	»	2,88	2,92*
29) S.A.C.E. soc. coop. Luce e Forza - Torre Pellice (Torino)	»	11,99	14,44*
30) Ridolfi Dino - Stazzana fraz. Palagnana (Lucca)	»	20	49,97*

* La prima cifra si riferisce al definitivo 1976, la seconda al definitivo 1977.

B. — Acconti per l'anno 1978.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, corrisponderà, alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL elencate al precedente punto *A*, acconti sulla energia elettrica venduta nell'anno 1978 nella misura dell'aliquota definitiva disposta per il 1977 maggiorata del 5%.

Dette aliquote, corrisposte a titolo di acconto a salvo conguaglio, assorbono quelle disposte per lo stesso anno 1978 con precedenti provvedimenti.

La Cassa conguaglio settore elettrico tratterrà le somme eventualmente corrisposte in misura superiore a quelle autorizzate con il presente punto *B*.

C. — Acconti per l'anno 1979.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL elencate al precedente punto *A*, acconti sulla energia elettrica venduta nel 1979 nella misura della aliquota definitiva disposta per il 1977 maggiorata del 10%.

Detti acconti si intendono corrisposti con la clausola salvo conguaglio.

D. — I segretari del comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, che in ogni caso devono essere dipendenti statali, vengono nominati, su designazione delle amministrazioni vigilanti, dal Presidente delegato del CIP.

Potranno essere ratificate le nomine dei segretari stessi precedentemente assunti con delibere del comitato di gestione.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

(2554)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Monticelli d'Ongina

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1979, n. 708, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di T.S.N. sito in Monticelli d'Ongina (Piacenza), distinto nel catasto terreni di tale comune alla partita 1213, mappale 61, foglio 9, della superficie di mq 12943 ed al catasto fabbricati (nuovo catasto edilizio urbano) alla partita 862, mappale 61, foglio 9, di cat. *E*/9.

(2105)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio produttori latte della provincia di Venezia» a r.l., in Venezia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio produttori latte della provincia di Venezia» a r.l., in Venezia, frazione Mestre-Carpenedo, costituita in data 22 novembre 1932 per atto a rogito del notaio dott. Carlo D'Agnolo Vallano ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il sig. Sante Zucchelli.

(2106)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,25	845,25	845,40	845,25	845,25	843,70	845,30	845,25	845,25	845,25
Dollaro canadese	721,25	721,25	721,50	721,25	721,08	715,30	721 —	721,25	721,25	721,25
Marco germanico	454,71	454,71	455 —	454,71	454,85	455,15	454,75	454,71	454,71	454,70
Fiorino olandese	421,25	421,25	421,30	421,25	421,30	421,30	421,29	421,25	421,25	421,25
Franco belga	28,741	28,741	28,75	28,741	28,75	28,70	28,73	28,741	28,741	28,75
Franco francese	197,109	197,109	197,10	197,109	197,50	197,10	197,51	197,109	197,109	197,40
Lira sterlina	1729,30	1729,30	1731 —	1729,30	1730,23	1722,50	1729,75	1729,30	1729,30	1729,30
Corona danese	162,42	162,42	162,50	162,42	162,50	161,60	162,50	162,42	162,42	162,50
Corona norvegese	165,88	165,88	166 —	165,88	165,90	165,80	165,91	165,88	165,88	165,90
Corona svedese	193,40	193,40	193,30	193,40	193,53	193,25	193,50	193,40	193,40	193,40
Franco svizzero	503,51	503,51	503,45	503,51	503,87	505 —	503,50	503,51	503,51	503,50
Scellino austriaco	61,018	61,018	62,08	61,018	62,05	62,10	62,01	61,018	61,018	62 —
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,70	17,70	17,72	17,75	17,70	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,241	12,241	12,24	12,241	12,24	12,20	12,24	12,241	12,241	12,25
Yen giapponese	4,052	4,052	4,06	4,052	4,05	4,10	4,049	4,052	4,052	4,05

Media dei titoli del 13 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,775
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,725
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,750
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,700
» » » 10 % 1- 1-1981	96,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,275
Dollaro canadese	721,125
Marco germanico	454,73
Fiorino olandese	421,27
Franco belga	28,735
Franco francese	197,45
Lira sterlina	1729,525
Corona danese	162,46
Corona norvegese	165,895
Corona svedese	193,45
Franco svizzero	503,505
Scellino austriaco	62,014
Escudo portoghese	17,70
Peseta spagnola	12,24
Yen giapponese	4,05

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi centosettantatre posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi centosettantatre posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico, ripartiti come segue:

Piemonte	posti 15
Lombardia	» 115
Marche	» 20
Basilicata	» 2
Calabria	» 9
Sardegna	» 12

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di laurea in medicina e chirurgia;

b) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso. redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali e le sezioni territoriali dell'Istituto.

(2455)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi duecentosessantatre posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi duecentosessantatre posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale, ripartiti come segue:

Lombardia	posti 134
Veneto	» 50
Marche	» 15
Basilicata	» 7
Calabria	» 24
Sardegna	» 33

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di infermiere professionale;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali e le sezioni territoriali dell'Istituto.

(2456)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi settantaquattro posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi settantaquattro posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia, ripartiti come segue:

Piemonte	posti 3
Lombardia	» 40
Veneto	» 10
Marche	» 4
Basilicata	» 2
Calabria	» 9
Sardegna	» 6

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali e le sezioni territoriali dell'Istituto.

(2457)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(785/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(786/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto publico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(797/S)

OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(791/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione presso l'Istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(792/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(799/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(787/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di geriatria;
due posti di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(788/S)

OSPEDALE « F. BRANCIFORTI » DI BUTERA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Butera (Caltanissetta).

(790/S)

OSPEDALI RIUNITI DI ASOLO E CRESPANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente delle divisioni di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asolo (Treviso).

(798/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e trasfusione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e trasfusione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(793/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. **69.**

Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita

La regione del Veneto, con la presente legge, regola l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » e 10 maggio 1976, n. 352: « Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate », per adattarle alle esigenze del proprio territorio.

La presente legge si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

a) la promozione e la sollecitazione di un processo di potenziamento e di ammodernamento delle strutture agricole, avente come fine primario il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

b) l'utilizzazione e valorizzazione del territorio sia attraverso il miglioramento delle strutture produttive che attraverso il recupero di tutte le risorse;

c) la conservazione e l'incremento dell'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate, di cui all'elenco comunitario compreso nella direttiva n. 273 C.E.E. del 28 aprile 1975 e allegato alla presente legge;

d) il potenziamento dei livelli formativi e professionali, tecnici ed economici, delle persone che lavorano in agricoltura.

Art. 2.

Programmazione agricola nel territorio regionale

Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono disposti in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo adottati dai consigli di comprensorio o dalle comunità montane, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21.

Nelle zone montane gli interventi dovranno armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Le comunità montane prevedono nei programmi stralcio, predisposti in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle normative regionali in vigore, la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree sprovviste o carenti, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

TITOLO I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Sezione I

PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Art. 3.

Aziende agricole beneficiarie di aiuti

La Regione, per l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive agricole, concede provvidenze alle aziende agricole ed associate che:

1) abbiano una produzione tale per cui il reddito non garantisce ai lavoratori addetti il raggiungimento del reddito medio dei lavoratori extra-agricoli della zona nella quale l'azienda è situata;

2) che presentino un piano di sviluppo aziendale, la cui attuazione consenta il raggiungimento, in linea di massima, almeno per una unità uomo U.L.U., di un reddito da lavoro comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori delle altre attività nella stessa zona.

Possono inoltre beneficiare delle provvidenze anche le aziende, condotte da imprenditori a titolo principale, che, pur avendo un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli, presentino strutture tali da mettere in pericolo la conservazione di tale livello di reddito e dell'occupazione in atto. Tali condizioni vengono accertate da parte degli organi cui sono attribuite le funzioni amministrative ai sensi del successivo art. 18.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'ottanta per cento dello importo del mutuo e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda.

Nel caso in cui imprenditori titolari di propria azienda presentino un piano di sviluppo per una azienda condotta in comune, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da almeno una U.L.U. per ciascun imprenditore, tenuto conto della sua partecipazione all'azienda condotta in comune e all'azienda di cui è titolare.

Nel caso di aziende situate in zone montane e in zone svantaggiate, il reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale può essere comprensivo della indennità compensativa prevista dalla presente legge.

Nell'attuazione degli interventi è accordata priorità alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, e fra queste, a quelle che garantiscono la continuità dell'azienda.

Art. 4.

Reddito da lavoro nell'azienda agricola

Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

1) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore per unità di lavoro;

2) remunerazione del capitale proprio impiegato nella azienda al tasso del due per cento per i terreni e i fabbricati e all'interesse legale per il restante capitale investito sul fondo;

3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo.

Il reddito da lavoro conseguito una volta attuato il piano di sviluppo aziendale, può essere costituito anche da redditi provenienti da attività extra-agricole, per una quota non superiore al 20 per cento del complesso di tali redditi, a condizione che almeno una U.L.U. tragga dall'azienda agricola il proprio reddito comparabile.

Per le zone montane e le zone svantaggiate la maggiorazione di cui al comma precedente può essere elevata al cinquanta per cento del reddito complessivo, ferma restando la comparabilità per una U.L.U.

Per le sole zone montane il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola è abbassato al settanta per cento del reddito comparabile.

Art. 5.

Reddito da lavoro comparabile

Per reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extragricoli, determinata dall'ISTAT con riferimento ad ogni provincia.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina ogni anno i valori dei redditi d'obiettivo per le singole provincie, sulla base dei coefficienti di incremento delle retribuzioni dei lavoratori addetti a settori extragricoli, indicati dall'ISTAT.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti per ciascuna zona.

Art. 6.

Piano di sviluppo

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve risultare in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e del piano zonale approvato dal consiglio regionale.

La durata di realizzazione del piano non può superare i sei anni, elevabili a nove per le zone montane e per le zone svantaggiate.

Nel piano di sviluppo aziendale o interaziendale devono risultare:

a) il possesso dei requisiti soggettivi da parte del presentatore;

b) la situazione aziendale e interaziendale iniziale e gli sviluppi annualmente previsti negli obiettivi finali del piano;

c) l'indicazione degli orientamenti produttivi prescelti e le condizioni di commercializzazione della produzione;

d) il programma di investimenti e il piano finanziario;

e) l'indicazione della durata del piano;

f) l'impegno a tenere per tutta la durata del piano la contabilità aziendale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge;

g) altri aspetti dell'attività eventualmente richiesti.

Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere allegato il contratto preliminare relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto ultraquindicennale da un organismo fondiario, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale.

Nell'attuazione del piano possono essere ammesse modifiche tanto ai programmi di investimento quanto agli orientamenti culturali previsti dai piani di sviluppo, purchè le varianti proposte non rimettano in causa nè gli obiettivi perseguiti nè i tempi di realizzazione previsti.

Art. 7.

Soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo

I piani di sviluppo aziendale e/o interaziendale possono essere presentati da:

a) imprenditori che esercitano attività agricole a titolo principale e coadiuvanti familiari, che collaborino o abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni; mezzadri e coloni, che possono presentare il piano di sviluppo anche in mancanza di accordo con il concedente; agli stessi è demandata l'attuazione del piano e sono riconosciute la direzione per detta attuazione nonchè la facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11;

b) cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

c) associazioni di imprenditori agricoli i cui soci ritraggano dalle attività aziendali e da quella associativa almeno il cinquanta per cento del reddito e impieghino nell'attività aziendale almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro.

Tra i soggetti beneficiari hanno la preferenza le imprese familiari coltivatrici singole od associate, anche in forma di società semplice, riferibili all'agricoltura di gruppo con precedenza alle imprese a conduzione giovanile.

Art. 8.

Imprenditore agricolo a titolo principale

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro.

I limiti dei due terzi previsti al comma precedente possono essere ridotti al cinquanta per cento del reddito e del lavoro complessivamente ricavato e dedicato all'agricoltura a condizione che alla fine del piano il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola raggiunga il limite di 2300 ore annue per una unità lavorativa uomo e il reddito raggiunga quello comparabile.

E', altresì, considerato imprenditore esercente l'attività agricola a titolo principale colui che, avendo l'azienda ubicata per la maggior parte in territorio montano o in zone svantaggiate, dedica almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e che da questa trae almeno il cinquanta per cento del reddito globale di lavoro.

Il tempo dedicato all'attività agricola e il reddito ricavato dalla medesima devono risultare dalla posizione fiscale o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente.

Art. 9.

Capacità professionale degli imprenditori

I soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo devono possedere una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale si considera presunta:

a) quando l'imprenditore, che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente;

b) quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso di piani presentati da associazioni di imprenditori agricoli o da cooperative la capacità professionale è richiesta alla persona preposta alla direzione dell'azienda.

In tutti gli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione, che viene costituita per ogni provincia con decreto del presidente della giunta regionale.

Ogni commissione provinciale è composta da:

1) un funzionario della Regione che la presiede;

2) da sei rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati anche tramite le articolazioni regionali delle medesime.

Contro l'atto di accertamento negativo della commissione è ammesso motivato ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al presidente della giunta regionale che può disporre un riesame da effettuarsi entro novanta giorni.

Sezione II

REGIME DI AIUTI

Art. 10.

Provvidenze per l'attuazione dei piani di sviluppo

Per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati a norma della presente legge, possono essere concesse, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti, le provvidenze sottoindicate:

1) concorsi nel pagamento negli interessi su mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;

2) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

3) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina a norma dell'art. 23 della legge n. 153/1975, modificato dall'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

4) concorsi negli interessi previsti dall'art. 24 della legge n. 153/1975;

5) cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola o in virtù di norme per la concessione di terre incolte o malcoltivate.

Gli interventi previsti nei piani di sviluppo aziendale o interaziendale possono essere finanziati con provvidenze previste da altre leggi, qualora la dotazione finanziaria della presente legge si dimostri insufficiente.

L'E.S.A.V. assiste gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.

Art. 11.

Concorso nel pagamento degli interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi, compresi, quelli relativi al preammortamento, concerne la totalità dei mutui contratti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda.

Il concorso riguarda tutti gli investimenti programmati nel piano di sviluppo, escluse le spese per l'acquisto di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

Il concorso può essere concesso per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello soprannominato limitatamente alla prima dotazione aziendale ai fini della ristrutturazione.

Restano escluse le spese relative all'acquisto di nuove terre.

La durata del mutuo non potrà superare i venti anni per gli investimenti fondiari e i dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Con deliberazione della giunta regionale vengono stabiliti annualmente l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi entro il limite massimo del nove per cento, nonchè il tasso a carico del beneficiario entro il limite minimo del tre per cento. Nelle zone montane e svantaggiate i limiti del concorso sugli interessi sono rispettivamente del dodici per cento e del due per cento.

Il concorso regionale di cui al presente articolo, è ragguagliato:

per il preammortamento, alla differenza tra gli interessi semplici calcolati al tasso massimo autorizzato e quelli calcolati al tasso agevolato a carico dei mutuatari;

per l'ammortamento, alla differenza tra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo autorizzato, e quella calcolata al tasso agevolato a carico del mutuatario.

Il tasso massimo praticabile dagli istituti di credito è quello determinato dai competenti organi statali ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 12.

Provvidenze per l'acquisto di bovini, ovini e suini di cui all'art. 24 della legge n. 153/1975

Qualora il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente per tali acquisti è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il sessanta per cento.

Quando si tratti di iniziative nel settore suinicolo, la concessione dei finanziamenti è subordinata alla condizione che l'investimento non sia inferiore a 10.520 unità di conto e non superi le 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del trentacinque per cento degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o dalle aziende associate.

Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il trentacinque per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3) dell'art. 9 della direttiva (CEE) 17 aprile 1972, n. 159.

Art. 13.

Concessione contributi in conto capitale di cui all'art. 23 della legge n. 153/1975

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati, preveda ai sensi della direttiva C.E.E. n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il cinquanta per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 10 un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina e ovina.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, di 32 unità di conto per ettaro nel secondo anno, di 16 unità di conto per ettaro nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE e di cui all'elenco allegato alla presente legge, per le aziende che dispongano di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevabili di un terzo.

Inoltre, il limite degli importi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Art. 14.

Irrigazioni, ricomposizioni e riordino fondiario

Per la realizzazione di organiche opere irrigue a carattere collettivo i benefici previsti dalle leggi vigenti sono maggiorati del venti per cento quando i programmi irrigui prevedono che, a conclusione delle opere, almeno il quaranta per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano ottenuto l'approvazione del piano e che il settanta per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che realizzino il reddito d'obiettivo.

Quando ricorrano le condizioni previste dal comma precedente, sono aumentati del cinque per cento i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1974, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi.

Art. 15.

Concessione di terre

L'azienda agricola singola od associata che intenda presentare un piano di sviluppo aziendale basato anche sull'acquisizione di terre e sull'ampliamento della superficie aziendale, può rivolgere domanda all'E.S.A.V. per l'assegnazione di terreni che l'ente disponga in applicazione delle norme di cui al Titolo III della presente legge, o in virtù di nuove norme regionali in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate.

La cessione in proprietà o in affitto delle terre disponibili da parte dell'E.S.A.V. può essere ottenuta previo parere dei consigli di comprensorio o delle comunità montane secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 16.

Garanzie sussidiarie

Agli imprenditori agricoli cui siano stati concessi i contributi previsti dal precedente articolo o che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, concede fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso degli interessi.

La fidejussione non può in ogni caso eccedere il cinquanta per cento del mutuo complessivo di capitale e interessi, elevabile all'ottanta per cento per le aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado comunque di offrire garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e l'istituto di credito delle casse rurali e artigiane anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Qualora la fidejussione non sia rilasciata dal fondo interbancario, la fidejussione stessa potrà essere concessa dall'E.S.A.V. in deroga a quanto disposto dall'art. 2, lettera *d*), della legge regionale 7 marzo 1977, n. 27, limitatamente agli interventi previsti dal presente articolo per i soggetti indicati al comma precedente.

Sezione III

ALTRE PROVVIDENZE

Art. 17.

Contributo per la tenuta della contabilità aziendale

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/72 può essere concesso un contributo di 600 unità di conto erogabili in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, 171 nel secondo anno, di 105 nel terzo anno e di 66 nel quarto.

La giunta regionale provvede alla costituzione di un centro regionale per la contabilità nell'ambito del riordino delle strutture regionali del settore agricolo. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, riconosce altri centri contabili con funzioni di assistenza alle aziende e di raccolta dei dati contabili, sulla base dei seguenti criteri:

a) siano costituiti da associazioni di imprenditori agricoli, da organizzazioni professionabli agricole, ovvero da enti pubblici;

b) si prefiggano, per statuto, gli scopi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva n. 159/CEE.

La giunta regionale provvede altresì alla definizione delle metodologie che tali centri debbono adottare. I consigli di comprensorio e le comunità montane concorrono alla definizioni delle predette metodologie. I suddetti centri trasmetteranno i risultati contabili in forma anonima al servizio regionale che provvederà alla elaborazione a fini informativi e scientifici, nonchè ai fini della programmazione regionale e comprensoriale.

Per la concessione del contributo di cui al primo comma saranno preferiti coloro che hanno presentato un piano di sviluppo aziendale.

Art. 18.

Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza internazionale

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento sui costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2600 unità di conto ad un massimo di 7890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con voto pro-capite dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La giunta regionale provvede, su proposta dei consigli di comprensorio e delle comunità montane, alla concessione alle associazioni dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 19.

Presentazione e approvazione dei piani di sviluppo

Le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di sviluppo aziendale e alla concessione delle relative provvidenze, previsti dal presente titolo, ad eccezione di quelle affidate specificatamente ad organi regionali o genericamente alla Regione, sono esercitate dai consigli dei comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, od a più ampie aree di programmazione definite dal piano regionale di sviluppo.

Nei territori classificati montani le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalle comunità montane.

Le domande per l'approvazione del piano di sviluppo e per la concessione delle relative provvidenze vanno presentate, entro il 31 marzo di ogni anno, dagli interessati al presidente del consiglio di comprensorio o della comunità montana con la segnalazione dell'istituto finanziario esercente il credito agrario.

Spetta tra l'altro ai consigli di comprensorio o alle comunità montane:

accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo;

deliberare, entro novanta giorni dalla presentazione, sui piani di sviluppo, che siano rispondenti alla programmazione regionale, previa acquisizione del parere del comitato consultivo di cui alla lettera *c*) dell'art. 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

stabilire eventuali priorità nell'erogazione dei contributi ed aiuti previsti dal presente titolo;

controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti.

Per l'anno 1978 le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle direttive approvate dal consiglio regionale di cui all'art. 63 della presente legge.

Art. 20.

Comitato consultivo comprensoriale

Per attivare il processo di programmazione zonale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, i consigli di comprensorio e le comunità montane dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli, mediante la costituzione del comitato consultivo di cui alla lettera *c*) dell'art. 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il comitato consultivo comprensoriale è nominato dal consiglio di comprensorio e/o dalla comunità montana, su designazione delle organizzazioni interessate, ed è composto da:

un membro designato dal consiglio di comprensorio o dalla comunità montana, che esercita le funzioni di presidente;

sei esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

un esperto in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori;

un esperto dei lavoratori agricoli dipendenti;

due esperti in rappresentanza delle cooperative agricole;

due esperti designati rispettivamente dalle associazioni dei laureati in scienze agrarie e dei periti agrari.

I membri di cui sopra, devono essere designati entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalle rispettive organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Trascorsi tre mesi dalla richiesta di designazione dei componenti, il comitato consultivo può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri, purchè siano stati designati almeno i 2/3 dei membri assegnati.

Il comitato consultivo esprime il proprio parere sul piano zonale di sviluppo agricolo, adottato ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 e sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle leggi n. 153/75 e n. 352/76, nonchè sulla idoneità del piano alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Art. 21.

Ripartizione dei fondi e concessione delle provvidenze

Le domande di cui all'art. 18, debbono contenere la segnalazione dell'istituto od ente esercente il credito agrario prescelto nel caso vengano richieste agevolazioni creditizie.

I fondi stanziati in bilancio per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono ripartiti fra i consigli di comprensorio e le comunità montane con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione.

Il competente organo del comprensorio o della comunità montane delibera la concessione delle provvidenze dandone comunicazione al presidente della giunta regionale che provvede, con proprio decreto, alla liquidazione dei contributi e/o dei concorsi in conto interesse. Questi ultimi vengono liquidati sulla base di appositi elenchi dei mutui perfezionati. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, sentita la competente commissione consiliare, sono determinati annualmente, l'ammontare della quota dell'intervento pubblico nel pagamento degli interessi che non può essere superiore al nove per cento e all'undici per cento per i territori depressivi ivi comprese le zone montane. L'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al tre per cento o al due per cento nei territori depressi ivi comprese le zone montane.

La giunta regionale; nei modi previsti al precedente comma, determina ed assegna agli istituti di credito interessati la quota di concorso loro spettante sulla base dei piani di sviluppo approvati dalle istituzioni comprensoriali e ne dà successive comunicazione ai Ministeri competenti.

Art. 22.

Obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti

I soggetti beneficiari di aiuti per l'attuazione di un piano di sviluppo sono tenuti a rendere conto entro il 31 gennaio di ogni anno dello stato di attuazione del piano stesso.

L'organo che concede le provvidenze può sospendere o revocare gli aiuti concessi a norma della presente legge qualora:

il piano aziendale o interaziendale non venga attuato secondo le disposizioni previste;

l'interessato apporti modificazioni, senza l'approvazione dell'organo che svolge le funzioni amministrative, al piano di sviluppo aziendale o interaziendale;

gli aiuti siano destinati a fini diversi da quelli previsti dal piano;

si verifichi la cessione, anche parziale, dell'azienda a personale non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per la presentazione di un piano di sviluppo aziendale;

quando il beneficiario abbia fornito nel piano aziendale indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore, ovvero abbia taciuto informazioni determinanti ai fini dell'approvazione e attuazione del piano.

TITOLO II

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE DISPONIBILE AI MIGLIORAMENTI DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE.

Sezione I

CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 23.

Indennità di cessazione dell'attività agricola

Per favorire il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso una adeguata mobilità dei terreni e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità dei terreni non più coltivati, è istituita una indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola, che viene corrisposta, in conformità alle disposizioni contenute nel presente titolo, ai soggetti indicati nei successivi articoli a condizione che i terreni siano:

a) ceduti in affitto per almeno quindici anni o ceduti in proprietà o in enfiteusi agli imprenditori agricoli che abbiano ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un piano di sviluppo aziendale e, in via subordinata, agli imprenditori che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale;

b) posti a disposizione dell'organismo fondiario regionale mediante vendita o affitto non inferiore a quindici anni con destinazione ai fini di pubblica utilità.

L'indennità può essere concessa a un solo imprenditore e ad un solo coadiuvante familiare permanente o lavoratore dipendente a carattere permanente per la stessa superficie agricola utilizzata.

Art. 24.

Misura dell'indennità

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo:

a) 900 unità di conto per gli imprenditori agricoli coniugati;

b) 600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Art. 25.

Imprenditori agricoli - Beneficiari dell'indennità

Possono richiedere l'indennità di cessazione dell'attività agricola gli imprenditori agricoli che:

a) siano titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari;

b) abbiano compiuto 55 anni;

c) dedichino almeno il cinquanta per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola e ne ricavino almeno il cinquanta per cento del loro reddito complessivo.

I titolari di azienda con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo indicati alla lettera *c*) del comma precedente possono chiedere l'indennità al compimento del 60° anno di età e goderne fino al 65°. Nel caso si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno cinquanta per cento si applicano le disposizioni del precedente comma.

Possono beneficiare dell'indennità, alle condizioni previste al primo comma, gli affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, purchè i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre per gli scopi di cui all'art. 22.

L'indennità può essere concessa in ogni caso agli imprenditori di età compresa fra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadano in territori classificati montani qualunque sia la superficie relativa.

Per il calcolo del tempo di lavoro si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da un attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Art. 26.

Condizioni per la concessione dell'indennità agli imprenditori agricoli

Ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola agli imprenditori agricoli, sono richieste le seguenti condizioni:

a) avere esercitato l'attività agricola per un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso.

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola per il corrispondente periodo di tempo.

Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) non avere in corso di realizzazione, al momento della presentazione della domanda, un piano di sviluppo aziendale, a meno che non si impegnino per iscritto a rinunciare al piano stesso in favore di altro avente diritto in possesso dei necessari requisiti;

c) non aver alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la presentazione della domanda, parte della propria azienda in misura superiore al venti per cento della relativa superficie.

Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio e a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) impegnarsi, con atto sottoscritto e autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione di prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decandeza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

Art. 27.

Facoltà dell'imprenditore agricolo a trattenere una quota dell'azienda

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al quindici per cento dell'intera superficie.

A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anzichè in proprietà, a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Art. 28.

Coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti

Ai fini della concessione della indennità per la cessazione dell'attività agricola ai coadiuvanti familiari permanenti agricoli e ai lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano un'età compresa fra i 55 e i 65 anni;

b) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

c) abbiano, durante il predetto quinquennio, dedicato all'attività agricola almeno il cinquanta per cento del loro tempo attivo;

d) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

e) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa agricola nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d*) dell'art. 26.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Nel caso di più richieste di coadiuvanti verrà preferita la domanda del coadiuvante più anziano.

Nel caso di più richieste di lavoratori dipendenti verrà preferita quella del più anziano.

Art. 29.

Procedure per la concessione dell'indennità

Coloro che intendono fruire dell'indennità di anticipata cessazione devono presentare domanda, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al consiglio di comprensorio o alla comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria, e alla concessione dell'indennità.

Il consiglio di comprensorio o la comunità montana comunica al presidente della giunta regionale l'elenco dei beneficiari ai fini della concessione del nulla-osta e del pagamento previsti dal successivo comma.

Il presidente della giunta regionale, accertata la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per l'accoglimento delle domande, concede il nulla-osta per il pagamento dell'indennità da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La concessione dell'indennità e la cessazione dell'attività agricola hanno effetto al termine dell'annata agraria successiva al primo gennaio.

Per l'anno 1978 le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Revoca della concessione

Agli effetti della presente legge è vietato ai beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione esercitare attività professionali agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti; tale esercizio si presume quando il beneficiario svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

La eventuale violazione del divieto previsto dal comma precedente viene accertata dal consiglio di comprensorio o dalla comunità montana che danno comunicazione al presidente della giunta regionale che, previa contestazione all'interessato e acquisite eventuali controdeduzioni da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica delle stesse, revoca la concessione dell'indennità e ingiunge la restituzione delle somme riscosse.

Il presidente della giunta regionale comunica tempestivamente la revoca di cui al comma precedente all'Istituto nazionale della previdenza sociale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di loro competenza.

Art. 31.

Norme previdenziali

I beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione della attività agricola che risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono ottenere a domanda, anche in mancanza di requisiti previsti, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso le quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse e gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari della

indennità; è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi. Sono invece automaticamente estesi ai destinatari dell'indennità gli eventuali miglioramenti delle prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attività.

Sezione II

ORGANISMI FONDIARI

Art. 32.

Acquisizione e destinazione delle terre

L'organismo fondiario competente per l'acquisizione e la destinazione delle terre è l'ente regionale di sviluppo istituito con legge regionale n. 27 del 9 marzo 1977.

Per la cessione e l'affitto delle terre si osservano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per l'acquisizione in proprietà delle terre l'ESAV determina annualmente una tabella di prezzi con riferimento ai canoni di affitto.

L'ESAV, quale organismo fondiario, ha i seguenti compiti:

a) acquisire i terreni resisi disponibili secondo la presente legge, mediante compravendita, enfiteusi o affitto di almeno quindici anni;

b) destinare, entro sei mesi dall'acquisizione, con atti definitivi o anche precari, in conformità a quanto disposto all'art. 40 della legge n. 153/75, i terreni stessi alla utilizzazione agricola secondo le seguenti modalità:

i terreni acquisiti in proprietà saranno prioritariamente ceduti nella stessa forma;

i fondi di estensione tale da rendere possibile una struttura aziendale autonoma saranno prioritariamente destinati a costituire nuove unità aziendali diretto-coltivatrici;

i terreni, rispettata la priorità di cui al punto precedente, saranno attribuiti a imprenditori agricoli a titolo principale, con preferenza di coltivatori diretti di fondi contigui i cui piani di sviluppo aziendale prevedano il raggiungimento di una maggiore produttività;

c) compiere l'accertamento previsto dall'art. 37 della legge n. 153/75 nei casi in cui i terreni vengano ceduti ad imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'art. 8 della direttiva delle Comunità economiche europee n. 159/72.

I terreni per i quali non vi siano richieste per gli scopi di miglioramento strutturale di cui ai punti precedenti, verranno destinati dall'ESAV alle seguenti finalità: operazioni di riordino fondiario e aziendale, utilizzazioni extra-agricole con precedenza a quelle per la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale, iniziative agricole a carattere sperimentale o dimostrativo, formazione di aziende silvopastorali laddove la vocazione naturale dell'ambiente lo richieda.

Sezione III

PREMI DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 33.

Finalità e beneficiari del premio

Per realizzare le condizioni più idonee al raggiungimento delle finalità previste alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, è istituito un premio di apporto strutturale a favore degli imprenditori agricoli che destinano le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente art. 32.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola e destinano le terre all'utilizzazione prevista all'art. 32.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) i proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti all'articolo 32;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, all'indennità di cessazione, offrano i propri terreni, di cui abbiano la disponibilità, per gli scopi previsti dall'art. 32;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, un piano di sviluppo nell'azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto della durata di almeno quindici anni;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo;

f) agli affittuari, coloni mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire dell'indennità di cessazione e mettono a disposizione i terreni da essi condotti per gli scopi previsti dall'art. 32. In questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni tali contratti, in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Art. 34.

Concessione e ammontare del premio

Il premio di apporto strutturale è pari ad otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 33 e a sei annualità del canone di affitto per gli aventi titolo indicati alla lettera *c*).

Gli aventi titolo che intendono fruire del premio di apporto strutturale devono presentare domanda entro il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le loro superfici agrarie siano state effettivamente destinate agli scopi indicati nell'art. 32.

Per la concessione del premio si applicano le procedure previste dall'art. 29, primo, secondo comma e ultimo comma.

Art. 35.

Particolari provvidenza a favore dei piccoli proprietari di terreni affitati o concessi a mezzadria o colonia

A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia, iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore all'ammontare annualmente determinato dalla giunta regionale, che mettono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per la finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale con una maggiorazione del 30 per cento.

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all affituario al mezzadro o al colono al prezzo di cui all'art. 32, o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto d'affitto per una durata non inferiore a quindici anni soggetta alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario regionale, con l'obbligo di questi di rivenderli sempre alle condizioni di cui all'art. 32, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a quindici anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

TITOLO III

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 36.

Informazione socio-economica

La Regione istituisce nel quadro della propria organizzazione amministrativa, apposito servizio di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 161, del 17 aprile 1972.

Le attività di informazione socio-economica debbono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:

1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;

2) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni, a fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento dell'attività agricola, per l'eventuale scelta di un'attività non agricola nonchè per la definitiva cessazione dell'attività professionale;

3) mettere in contatto con i competenti servizi regionali di informazione le persone che intendano dare un nuovo orientamento alla loro azienda e assistere gli operatori agricoli nei rapporti con l'amministrazione regionale in ordine alle procedure di loro interesse;

4) fare conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte nel settore agricolo e in altri settori;

5) favorire lo sviluppo di tutte le altre iniziative che consentano una formazione permanente di coloro che lavorano e vivono nell'ambiente rurale;

6) far conoscere e valutare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a realizzare migliori processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Art. 37.

Servizi regionali e comprensoriali per l'informazione socio economica

L'attività di informazione socio-economica è svolta in conformità agli indirizzi programmatici deliberati dal consiglio regionale ed è diretta e coordinata dalla giunta regionale mediante apposito servizio in attesa del provvedimento di riordino delle strutture regionali del settore agricolo.

Art. 38.

Affidamento ad associazioni dei compiti di informazione socio-economica

La giunta regionale può attribuire ad associazioni di produttori agricoli compiti di informazione socio-economica, purchè esse si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione socio-economica per i propri associati, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e abbiano ottenuto il riconoscimento della Regione.

Esse dovranno operare a livello regionale ed avere un congruo numero di iscritti.

La domanda di riconoscimento di idoneità, corredata del'atto costitutivo e dallo statuto e dall'indicazione degli ambiti comprensoriali in cui l'associazione intende operare, è inoltrata al presidente della giunta regionale che, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto in merito alla stessa e sull'approvazione dello statuto entro novanta giorni dalla presentazione.

Il riconoscimento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza di ciascun quinquennio a seguito di gravi inadempienze o di accertata inerzia in ordine agli obblighi assunti dall'associazione.

Art. 39.

Affidamento ad enti ed istituti

La Regione può affidare compiti di informazione socio-economica anche ad istituti ed enti sia di diritto pubblico che privato, a norma del comma sesto dell'art. 49 della legge n. 153/1975.

Per il riconoscimento e la revoca si applicano le disposizioni di cui ai commi tre e quattro del precedente articolo.

Sezione II

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI CONSULENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 40.

Corsi di formazione e perfezionamento per consulenti socio-economici

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie della Regione sulla base di convenzioni stipulate tra la giunta regionale e le università.

La giunta regionale può altresì autorizzare istituti di istruzione superiore o centri autogestiti a svolgere corsi di formazione e di perfezionamento per consulenti socio-economici.

Gli allievi dei predetti istituti o centri dovranno sostenere un esame presso le facoltà universitarie convenzionate con la Regione allo scopo di ottenere l'apposito attestato previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153. In sede di prima applicazione della presente legge, sono altresì ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di consulente socio-economico, coloro che siano in possesso di attestati conseguiti previa frequenza di appositi corsi finanziati dalla Regione.

Oltre alle materie di insegnamento di cui all'art. 51 della legge n. 153/1975 devono essere previste:

1) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione nel Veneto;
2) analisi di mercato;
3) metodologia dei piani di sviluppo aziendale;
4) metodologia dei piani agricoli di zona;
5) statistica;
6) sociologia rurale.

L'ammissione ai corsi è estesa:

a) ai candidati in possesso del diploma di laurea in scienze della produzione animale, in economia e commercio od equipollente;

b) ai candidati in possesso di diploma di scuola media superiore, purchè abbiano superato un preventivo esame integrativo speciale presso le facoltà universitarie interessate su programma specifico;

c) ai candidati che hanno frequentato con profitto i corsi finanziati dalla Regione per il conseguimento delle finalità formative in armonia alle direttive (CEE) n. 161 del 17 aprile 1972, purchè abbiano superato un preventivo esame integrativo presso le facoltà universitarie interessate su programma specifico.

Per l'ammissione ai corsi non si applicano i limiti espressi in percentuale dal primo comma, lettera *b*), dell'art. 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 41.

Bollettino di informazione socio-economica

La Regione cura la divulgazione dell'attività di informazione socio-economica tramite le proprie pubblicazioni a norma dell'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 42.

Contributi agli enti ed istituti

Per l'assunzione e la utilizzazione da parte di associazioni, istituti o enti di cui agli articoli 37 e 38 di consulenti socio-economici, in possesso dell'attestato previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è attribuito, per ciascun consulente, un contributo una tantum di L. 4.680.000.

Il contributo di cui al precedente comma sarà corrisposto dopo sei mesi effettivi di servizio purchè risulti instaurato un rapporto di lavoro.

Sezione III

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 43.

Attività di qualificazione professionale

La Regione promuove, nell'ambito della propria organizzazione e nel quadro dei piani generali di formazione professionale, gli interventi atti a consentire alle persone addette alla agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono.

La qualificazione professionale dovrà, in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia tecnica che economica, a promuovere le formazione di efficienti ed aggiornati responsabili di aziende o di strutture agricole cooperative e a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti o dei coadiuvanti familiari agricoli.

Art. 44.

Programmi per la formazione professionale

I programmi per la formazione professionale debbono sviluppare gli insegnamenti di cui all'art. 58 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed essere, in ogni caso, adeguati agli obiettivi dei piani agricoli delle zone interessate alla formazione professionale degli addetti all'agricoltura.

Per l'attuazione dei corsi di formazione professionale per responsabili di azienda o di strutture agricole cooperative, nonchè dei corsi di formazione, di perfezionamento e di qualificazione, riservati agli imprenditori agricoli, ai lavoratori dipendenti e ai coadiuvanti familiari si osservano le disposizioni contenute agli articoli 57 e 58 della legge n. 153/1975.

Art. 45.

Svolgimento delle attività di formazione professionale

La Regione svolge l'attività di formazione professionale di cui alla presente legge direttamente, avvalendosi della propria organizzazione amministrativa, o indirettamente affidandone la esecuzione a strutture appartenenti ad organizzazioni professionali e sindacali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e regionale.

Tali associazioni o istituzioni sono riconosciute dalla Regione con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, previo accertamento delle seguenti condizioni e requisiti:

a) idoneità delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attività di formazione e di perfezionamento professionale;

b) disponibilità di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonchè delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;

c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attività.

Il riconoscimento delle idoneità ha luogo con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale ed in conformità alle procedure previste nella normativa regionale in materia di formazione professionale.

Art. 46.

Piano regionale di formazione professionale in agricoltura

La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti per settore e con le procedure previste dal proprio ordinamento sulla formazione professionale, include nel programma pluriennale e nei piani annuali di attuazione un piano di formazione professionale in agricoltura.

Art. 47.

Relazione sulla attività svolta da enti e istituti

Le associazioni, istituti od enti che svolgono attività di informazione socio-economica, nonchè le organizzazioni professionali e sindacali e dei produttori agricoli che svolgono attività di formazione professionale sono tenuti ad inviare, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività e sui programmi svolti.

La giunta regionale trasmetterà al Ministero competente entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione di sintesi riguardante l'applicazione della presente legge.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DI TALUNE ZONE SVANTAGGIATE

Art. 48.

Provvidenze

Nelle zone montane e nelle zone svantaggiate viene stabilito un regime speciale di aiuti in conformità alla direttiva (CEE) n. 268 del 28 aprile 1975 e alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Tale regime speciale di aiuti comprende i seguenti interventi:

a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni;

b) concessione di aiuti per investimenti collettivi inerenti alla produzione foraggera, alla sistemazione e all'attrezzatura dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè la produzione zootecnica;

c) concessione di aiuti per investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile da lavoro;

d) concessione di aiuti per investimenti inerenti alle attività extra-agricole di carattere turistico e artigianale;

e) concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture con particolare riferimento alle vie di accesso alle aziende agricole, agli elettrodotti, agli acquedotti e ai depuratori delle acque.

Art. 49.

Indennità compensativa

E' concessa una indennità compensativa annua agli imprenditori singoli o associati, che dimostrino di coltivare un fondo come proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti e conduttori agricoli, purchè si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia oppure in caso di forza maggiore o in caso di espropriazione o di acquisizone per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa è concessa solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti sopraindicati non è inferiore ai tre ettari.

Per la determinazione della superficie agricola utilizzata si tiene conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonchè dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

Art. 50.

Misura dell'indennità compensativa

Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini, l'indennità è commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per unità di bestiame adulto.

L'importo totale dell'indennità concessa non può superare le 52,5 unità di conto per ettaro di superficie foraggera della azienda.

Nella determinazione delle U.B.A. si osservano i seguenti parametri:

1) tori, vacche e altri bovini di più di due anni: 1,0 U.B.A.;
2) bovini da sei mesi a due anni: 0,6 U.B.A.;
3) pecore e capre: 0,15 U.B.A.

Entro i limiti previsti dal comma precedente l'indennità per U.B.A. viene determinata secondo i seguenti scaglioni:

1) 52,50 unità di conto per le prime 5 U.B.A.;
2) 30,00 unità di conto per lo scaglione da 6 a 10 U.B.A.;
3) 24,00 unità di conto oltre la decima U.B.A.

In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente alle 35 U.B.A. del primo scaglione, salvo che per le cooperative, le società di persone e comunioni familiari, esclusi gli allevamenti industriali e quelli a prevalente indirizzo ad ingrasso.

Le indennità sopraindicate sono diminuite del 30 per cento nel caso di aziende situate al di sotto di 250 metri di altitudine.

Nel caso che la produzione di latte delle vacche venga destinata alla commercializzazione e rappresenti oltre il 30 per cento della produzione lorda vendibile delle aziende, l'indennità compensativa nelle zone definite dall'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva (CEE) n. 75/268 è diminuita del 20 per cento e può essere concessa per un numero di vacche non superiore alle dieci unità ad azienda.

Nel caso di aziende che non allevino bestiame, l'indennità è commisurata a sedici unità di conto per ettaro di superficie agraria utilizzata, al netto di quella destinata alle colture foraggere, al frumento e alla produzione intensiva di pere, pesche, e mele eccedenti le cinquanta are per azienda.

Art. 51.

Modalità per la concessione dell'indennità compensativa

La domanda per la concessione dell'indennità compensativa di cui ai precedenti articoli deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla comunità montana competente per territorio.

La comunità montana nei successivi sessanta giorni, provvede alla relativa istruttoria e delibera, con atto motivato, la concessione dell'indennità.

La comunità montana nei successivi sessanta giorni, avvalendosi del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, provvede alla relativa istruttoria e delibera, con atto motivato, la concessione dell'indennità.

Dei suddetti provvedimenti viene compilato un dettagliato elenco, precisando per ciascuna azienda il nome del beneficiario, il numero delle U.B.A. allevato, la superficie utilizzata e lo importo concesso.

L'elenco è trasmesso al presidente della giunta regionale ed esposto per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun comune compreso nella comunità montana interessata.

Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse puo presentare ricorso al presidente della giunta regionale che decide su conforme deliberazione della giunta stessa.

Entro trenta giorni dal termine indicato dal precedente comma il presidente della giunta regionale accredita alle comunità montane i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità compensativa; entro i successivi trenta giorni le comunità montane inviano alla Regione un dettagliato rendiconto dei pagamenti effettuati.

Per l'anno 1978 le domande vanno presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Aiuti per investimenti collettivi

Sono concessi aiuti per investimenti collettivi rivolti a migliorare la produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di operatori agricoli, con priorità per quelle costituite in forma cooperativa, nonchè i comuni le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari, ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

Gli aiuti consistono nella erogazione di contributi in conto interessi per mutui agevolati o di contributi in conto capitale, cumulabili, purchè complessivamente non superino il 75 per cento della spesa ammissibile che non può essere superiore alle 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo e alle 400 unità di conto per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

I mutui sono concessi ad un tasso a carico dei beneficiari pari al due per cento.

Gli aiuti sono concessi per l'attuazione delle seguenti iniziative:

a) incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

b) esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame e le abitazioni degli addetti;

c) acquisto di impianti per l'essicazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) costituzione, sistemazione e miglioramento dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione comprese le recinzioni;

e) realizzazione e ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

f) acquisto di terreni o acquisizione in uso a lunga scadenza sotto qualsiasi forma con obbligo di miglioria, da parte dei comuni, province, comunità montane e cooperative, di allevatori, per l'attuazione degli interventi elencati alle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati e il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonchè l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1977, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

I premi di orientamento previsti dall'art. 23 della legge numero 153/75 possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati dallo stesso articolo.

Art. 53.

Concessione degli aiuti per investimenti collettivi

Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal precedente art. 51 ed in ordine alle iniziative nello stesso indicate, ciascuna comunità montana provvede a redigere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una mappa dei pascoli e degli alpeggi con il censimento completo e dettagliato di tutte le terre suscettibili di utilizzazione a pascoli con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate.

La mappa deve essere esposta all'albo pretorio di ciascuno dei comuni costituenti la comunità montana per un periodo di trenta giorni.

Sulla base della predetta mappa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente per l'anno 1978, ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi, ciascun ente o organismo presenta alla comunità montana competente per territorio un progetto di massima, corredato dal preventivo di spesa, delle iniziative da realizzare in ordine a ciascun pascolo o alpeggio.

Le comunità montane, entro i successivi sessanta giorni, provvedono all'esame delle domande e le trasmettono al presidente della giunta regionale unitamente alle proposte relative all'assegnazione dei contributi, tramite l'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi.

Art. 54.

Contributi per investimenti di carattere turistico o artigianale

Alle aziende ricadenti nelle zone considerate dal presente titolo e per le quali i piani di sviluppo o i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, sono concesse agevolazioni sotto forma di un concorso negli interessi nel pagamento dei mutui e prestiti per investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda stessa per un importo non superiore a 10.520 unità di conto; il tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al due per cento.

A garanzia dei suddetti prestiti e mutui può essere concessa una fidejussione da parte della Regione fino alla copertura dello ottanta per cento del relativo importo.

I progetti relativi allo sviluppo di attività turistiche e artigianali sono inseriti dalle aziende interessate nei piani di sviluppo redatti e presentati ai sensi della presente legge.

Art. 55.

Aiuti alle aziende che non raggiungono il reddito comparabile

Alle aziende che non sono in grado di raggiungere, attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale redatto ai sensi della presente legge, un reddito da lavoro comparabile, quale è determinato per le zone montane e per le zone svantaggiate, possono essere concessi, in via eccezionale e per un periodo non superiore ai cinque anni, contributi in conto interessi e contributi in conto capitale con i criteri e le modalità previsti ai precedenti articoli.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari relativo ai mutui non può essere inferiore al due per cento.

I contributi in conto capitale non possono superare le misure indicate al precedente articolo.

Per la presentazione e l'istruttoria delle domande nonchè per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono subordinate alle ulteriori decisioni del Consiglio della C.E.E.

Art. 56.

Concessione di mutui per la realizzazione di infrastrutture

Ai fini della concessione degli aiuti per la realizzazione e lo ammodernamento di strutture a carattere interaziendale e di infrastrutture, le comunità montane presentano alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la richiesta di contributi per la realizzazione di infrastrutture previste nei loro programmi stralcio annuali.

In mancanza dei programmi stralcio di cui al comma precedente le comunità montane presentano alla giunta regionale, a norma dell'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, un programma relativo alla realizzazione di infrastrutture basato sulle domande di enti locali o di produttori agricoli, singoli o associati.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera entro il 28 febbraio di ogni anno la ripartizione dei contributi fra le comunità montane.

L'ammontare dei contributi viene stabilito sulla base delle somme assegnate alla Regione dall'art. 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Nell'effettuazione della ripartizione il consiglio regionale tiene conto dell'urgenza e della priorità delle opere, con preferenza per le comunità montane che abbiano adottato il piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le comunità montane destinano i contributi loro assegnati ai sensi dei commi precedenti per opere da realizzarsi da parte di enti locali o di produttori agricoli singoli o associati.

La comunità montana provvede direttamente alla realizzazione di opere di interesse sovracomunale.

Per l'anno 1978 la richiesta di contributi di cui al primo comma va presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la ripartizione di contributi.

Art. 57.

Esercizio di funzioni per le zone svantaggiate

Per le zone svantaggiate le funzioni di cui al presente titolo sono esercitate dai competenti consigli di comprensorio.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 58.

Esercizio delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative e i compiti attribuiti dalla presente legge ai consigli di comprensorio sono esercitati dalle comunità montane nell'ambito della loro competenza territoriale.

I consigli di comprensorio e le comunità montane, si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge dei competenti uffici periferici della Regione.

In caso di irregolarità o ritardo da parte dei consigli di comprensorio o delle comunità montane nell'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente legge, la giunta regionale, previa formale diffida, delibera le misure sostitutive, incaricando dell'esecuzione i competenti uffici della giunta stessa, e, se ritenuto necessario, promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

Art. 59.

Relazione sullo stato dell'agricoltura veneta

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato dell'agricoltura veneta, sulle prospettive di sviluppo a breve e medio termine, nonchè un dettagliato rapporto sull'attuazione della presente legge e sugli effetti prodotti dalla stessa sulle condizioni economiche e sociali dell'agricoltura.

Art. 60.

Norme finali

I contributi, le altre agevolazioni e i parametri rigurdanti le unità di conto stabiliti nella presente legge saranno automaticamente adeguati alle disposizioni di carattere comunitario che verranno via via adottate.

Art. 61.

Rinvio alle normative statali e comunitarie

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 9 maggio 1975, n. 153, della legge 10 maggio 1976, n. 352 e delle relative direttive comunitarie.

Art. 62.

Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge valgono gli stanziamenti sottoindicati iscritti nei bilanci 1976, 1977 e 1978 negli importi corrispondenti alle somme già ripartite in forza delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976 n. 352, nonchè gli ulteriori stanziamenti da iscrivere nel bilancio 1978 e successivi, in conformità alle ripartizioni ancora da effettuare in base alle stesse leggi.

Le spese relative ai concorsi di cui all'art. 11 della presente legge, sono da imputare al cap. 011201165: «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali - art. 18 - legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative ai contributi aggiuntivi in conto capitale di cui all'art. 13 della presente legge, sono da imputare al capitolo 011201170: «Contributi aggiuntivi in conto capitale per la realizzazione dei piani di sviluppo zootecnico - art. 23 - legge 9 maggio 1975, n. 153», in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese per i contributi a favore di imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale di cui all'art. 17 della presente legge sono da imputare al cap. 011201175: «Contributi a favore degli imprenditori per la tenuta della contabilità aziendale - art. 29 - legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative ad aiuti per l'avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale di cui all'art. 18 della presente legge sono da imputare al cap. 011201150: «Spesa per la concessione di aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale - art. 30 - legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese per i premi per la destinazione o cessione di terre ai fini produttivi di cui all'art. 33 della presente legge, sono da imputare al cap. 011201180: «Premi per la destinazione o cessione di terre ai fini produttivi o di utilità pubblica - art. 41 - legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative allo svolgimento di attività di informazione socio-economica di cui agli articoli 36 e 38 della presente legge, sono da imputare al cap. 011301390: «Spese per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica - articoli 48 e 49 - legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative alla diramazione del bollettino ufficiale di cui all'art. 41 della presente legge, sono da imputare al capitolo 011301405: «Spese per la diramazione del bollettino ufficiale - art. 54 - della legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese per consulenti socio-economici di cui all'art. 42 della presente legge, sono da imputare al cap. 011301395: «Spese per consulenti socio-economici - art. 60 - legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative allo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale di cui agli articoli 43 e 45 della presente legge, sono da imputare al cap. 011301400: «Spese per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale - articoli 55 e 58 della legge 9 maggio 1975, n. 153» in conto residui e competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative alla concessione di condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi su mutui di cui al quinto comma dell'art. 11 della presente legge, sono da imputare al cap. 012201505: «Concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi su mutui per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale - art. 10, lettera *a*) - legge 10 maggio 1976, n. 352» in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative alla concessione dei contributi integrativi di cui al penultimo comma dell'art. 13 della presente legge sono da imputare al cap. 012201515: «Concessione dei contributi integrativi per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale - art. 10, terzo comma - legge 10 maggio 1976, n. 352» in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative alla concessione dell'indennità, compensativa di cui agli articoli 49 e 50 della presente legge, sono da imputare al cap. 012201500: «Concessione dell'indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli nelle zone montane per la prosecuzione dell'attività - articoli 5 e 6 - della legge 10 maggio 1976, n. 352» in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese per investimenti collettivi per il miglioramento della produzione foraggera di cui all'art. 52 della presente legge, sono da imputare al cap. 012201520: «Concessione di contributi per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera - art. 12 - legge 10 maggio 1976, n. 352» in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le spese relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 56 della presente legge sono da imputare al capitolo 012201510: «Concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture - art. 4 - legge 10 maggio 1976, n. 352» in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Con la legge di bilancio potranno essere autorizzate integrazioni agli stanziamenti già iscritti in bilancio in corrispondenza delle somme ripartite in conformità a quanto previsto dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 63.

Norme transitorie

Fino all'approvazione dei piani agricoli di zona le misure e le provvidenze previste dalla presente legge dovranno conformarsi alle direttive approvate o deliberate dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Le suddette direttive devono essere approvate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ferme restando le funzioni attribuite alle comunità montane, fino a quando non siano funzionanti i consigli di comprensorio, le competenze ad essi attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla giunta regionale, che si avvale per gli adempimenti istruttori, consultori ed esecutori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 64.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1978

TOMELLERI

ALLEGATO

COMUNI COMPRESI NELLE ZONE MONTANE O SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA C), DELLA PRESENTE LEGGE.

PROVINCIA DI BELLUNO

Comuni totalmente delimitati:

1) Agordo
2) Alano di Piave
3) Alleghe
4) Arsiè
5) Auronzo di Cadore
6) Belluno
7) Borca di Cadore
8) Calalzo di Cadore
9) Canale d'Agordo
10) Castellavazzo
11) Cencenighe Agordino
12) Cesio Maggiore
13) Chies d'Alpago
14) Cibiana
15) Colle Santa Lucia
16) Comelico Superiore
17) Cortina d'Ampezzo
18) Danta
19) Domegge di Cadore
20) Falcade
21) Farra d'Alpago
22) Feltre
23) Fonzaso
24) Forno di Zoldo
25) Gosaldo
26) Lamon
27) La Valle Agordina
28) Lentiai
29) Limana
30) Livinallongo del Col di Lana
31) Longarone
32) Lorenzago di Cadore
33) Lozzo di Cadore
34) Mel
35) Ospitale di Cadore
36) Pedavena
37) Perarolo
38) Pieve d'Alpago
39) Pieve di Cadore
40) Ponte nelle Alpi
41) Quero
42) Rivamonte Agordino
43) Rocca Pietore
44) S. Gregorio nelle Alpi
45) S. Nicolò Comelico
46) S. Pietro di Cadore
47) Santa Giustina
48) S. Tomaso Agordino
49) Santo Stefano di Cadore
50) S. Vito di Cadore
51) Sappada
52) Sedico
53) Selva di Cadore
54) Seren del Grappa
55) Sospirolo
56) Soverzene
57) Sovramonte
58) Taibon Agordino
59) Tambre d'Alpago
60) Trichiana
61) Vallada Agordina
62) Valle di Cadore
63) Vas
64) Vigo di Cadore
65) Vodo di Cadore
66) Voltago
67) Zoldo Alto
68) Zoppè di Cadore

Comuni parzialmente delimitati:

1) Puos d'Alpago

PROVINCIA DI PADOVA

Comuni totalmente delimitati:

1) Agna
2) Anguillara Veneta
3) Arre
4) Bagnoli di Sopra
5) Barbona
6) Candiana
7) Correzzola
8) Megliadino S. Fidenzio
9) Megliadino S. Vitale
10) Piacenza d'Adige
11) Sant'Urbano

PROVINCIA DI ROVIGO

Comuni totalmente delimitati:

1) Adria
2) Ariano Polesine
3) Arquà Polesine
4) Badia Polesine
5) Bagnolo di Po
6) Bosaro
7) Canaro
8) Canda
9) Castelguglielmo
10) Ceregnano
11) Contarina
12) Corbola
13) Costa di Rovigo
14) Crespino
15) Donada
16) Fiesso Umbertiano
17) Frassinelle Polesine
18) Fratta Polesine
19) Gavello
20) Giacciano con Baruchella
21) Guarda Veneta
22) Lendinara
23) Loreo
24) Lusia
25) Papozze
26) Pettorazza
27) Pincara
28) Polesella
29) Pontecchio Polesine
30) Porto Tolle
31) Rosolina
32) Rovigo
33) Salara
34) S. Bellino
35) S. Martino di Venezze
36) Taglio di Po
37) Trecenta
38) Villadose
39) Villamarzana
40) Villanova del Ghebbo
41) Villanova Marchesana

PROVINCIA DI TREVISO

Comuni totalmente delimitati:

1) Fregona
2) Revine Lago
3) Segusino

Comuni parzialmente delimitati:

1) Borso del Grappa
2) Cavaso del Tomba
3) Cison di Valmarino

4) Cordignano
5) Crespano del Grappa
6) Follina
7) Miane
8) Paderno del Grappa
9) Pederobba
10) Possagno
11) Sarmede
12) Valdobbiadene
13) Vittorio Veneto

PROVINCIA DI VENEZIA

Comuni totalmente delimitati:

1) Cavarzere
2) Chioggia
3) Cona

PROVINCIA DI VERONA

Comuni totalmente delimitati:

1) Badia Calavena
2) Bosco Chiesanuova
3) Brentino Belluno
4) Brenzone
5) Cerro Veronese
6) Dolcè
7) Erbezzo
8) Ferrara di Monte Baldo
9) Malcesine
10) Roverè Veronese
11) S. Mauro di Saline
12) Sant'Anna d'Alfaedo
13) S. Zeno di Montagnana
14) Selva di Progno
15) Velo Veronese
16) Vestenanova

Comuni parzialmente delimitati:

1) Caprino Veronese
2) Costermano
3) Fumane
4) Grezzana
5) Marano di Valpolicella
6) Negrar
7) Rivoli Veronese
8) Sant'Ambrogio di Valpolicella
9) S. Giovanni Ilarione
10) Torri del Benaco
11) Tregnago

PROVINCIA DI VICENZA

Comuni totalmente delimitati:

1) Altissimo
2) Arsiero
3) Asiago
4) Caltrano
5) Calvene
6) Campolongo sul Brenta
7) Cismon del Grappa
8) Cogollo del Cengio
9) Conco
10) Crespadoro
11) Enego
12) Foza
13) Gallio
14) Laghi
15) Lastebasse
16) Lusiana
17) Nogarole Vicentino
18) Pedemonte
19) Posina
20) Recoaro Terme
21) Roana
22) Rotzo
23) Salcedo
24) S. Nazario
25) S. Pietro Mussolino
26) Solagna
27) Tonezza
28) Torrebelvicino
29) Valdastico
30) Valli del Pasubio
31) Valstagna
32) Velo d'Astico

Comuni parzialmente delimitati:

1) Bassano del Grappa
2) Breganze
3) Fara Vicentina
4) Lugo di Vicenza
5) Marostica
6) Mason Vicentino
7) Molvena
8) Pianezze
9) Piovene Rocchette
10) Pove del Grappa
11) Romano d'Ezzelino
12) Santorso
13) Schio
14) Valdagno

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. 70.

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31: « Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziata per l'esercizio 1978 con la somma di L. 1.500.000.000.

In deroga al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 4, il contributo straordinario previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, può essere concesso al consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia anche per l'esercizio 1978.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri, determinati in L. 1.500.000.000, si provvede mediante riduzione di L. 1.500.000.000 del capitolo 096209760: « Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (Partita: "Interventi per l'artigianato") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 ».

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 096209760. — Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo (partita: « Interventi per l'artigianato »)	L. 1.500.000.000	
Fondo di cassa finale . .		L. 1.500.000.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 022002040. — Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 dicembre 1978

TOMELLERI

(807)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1978, n. 57.

Rendiconto generale amministrazione della regione Liguria per l'esercizio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 6 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1978, n. 58.

Norme di integrazione della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 6 ottobre 1977, n. 41, in materia di applicazione di direttive C.E.E.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 6 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, recante provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive della Comunità economica europea, sono esercitate dalle comunità montane e dai consorzi dei comuni secondo gli articoli seguenti, che integrano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Art. 2.

Gli enti delegati, osservando le norme di cui alla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, provvedono in ordine:

a) all'approvazione e rifinanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali;

b) alla concessione dell'indennità compensativa;

c) alla concessione, nelle zone montane o svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria 1975/273, degli aiuti per gli investimenti collettivi ed agli investimenti indicati rispettivamente agli articoli 25 e 26 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41;

d) alla concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale;

e) alla concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola;

f) alla concessione del premio di apporto strutturale.

Art. 3.

Le domande per ottenere le provvidenze previste dall'articolo precedente vanno dirette agli enti delegati competenti per territorio i quali provvedono, udito il comitato di cui all'art. 23 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, entro novanta giorni dal ricevimento a norma del primo comma, lettera *b*), dell'articolo 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 4.

Gli enti delegati vigilano sull'attuazione dei piani di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge e possono sospendere, con contestuale diffida a provvedere, le provvidenze concesse se il piano di sviluppo non viene attuato secondo quanto in esso previsto.

Le provvidenze concesse possono essere revocate qualora:

a) nonostante la diffida di cui al comma precedente, il beneficiario attui il piano in difformità a quanto in esso previsto;

b) le costruzioni o le installazioni realizzate siano destinate a fini diversi da quelli previsti dal piano;

c) il beneficiario abbia fornito indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore o taciuto informazioni che siano tali da costituire elementi indispensabili per un esame completo del piano.

Art. 5.

Le domande per la concessione dell'indennità compensativa di cui all'art. 2, lettera *b*), della presente legge vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli enti delegati formano un elenco contenente, per ogni beneficiario, il nome e cognome, il numero delle U.B.A. allevate durante l'anno, la superficie agricola utilizzata dall'azienda, quella coltivata e l'importo concedibile.

L'elenco così formato viene trasmesso al comune nel cui territorio ricade l'azienda che provvede ad affiggerlo all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Entro i successivi quindici giorni, chiunque vi abbia interesse può produrre reclamo ai competenti organi degli enti delegati.

Sulla base degli elenchi formati gli enti delegati, previa decisione degli eventuali reclami, adottano i provvedimenti di competenza per la concessione del beneficio.

Art. 6.

Gli enti delegati adottano i provvedimenti di competenza per la concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola e li trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il pagamento ed alla Regione per i rapporti finanziari tra lo Stato e la C.E.E.

In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 36 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, l'ente delegato dichiara la decadenza della concessione e dispone l'immediato recupero, a carico dell'inadempiente, dell'indennità già percepita aumentata degli interessi legali.

Art. 7.

La giunta regionale sulla base di indicazioni che, al principio di ogni anno, le comunità montane ed i consorzi dei comuni trasmettono, ed in conformità ai piani di cui all'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, ripartisce le somme necessarie per finanziare gli interventi previsti dalla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, devono iscrivere gli stanziamenti di cui al comma precedente che hanno destinazione vincolata nei propri bilanci in appositi capitoli sia nello stato di previsione dell'entrata che dell'uscita.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno lo stato degli impegni assunti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Sulla base dei dati forniti dalle comunità montane e dai consorzi dei comuni, la giunta regionale può disporre la revoca delle somme non impegnate ed il loro riutilizzo.

Art. 8.

Gli articoli 15, 16, 20, il quinto comma dell'art. 21, il quinto comma dell'art. 30, il secondo comma dell'art. 36, l'art. 37, l'ottavo e il nono comma dell'art. 43 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, sono abrogati.

Art. 9.

Limitatamente all'anno 1978, il termine di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge è fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 novembre 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 59.

Interventi in materia di emigrazione. Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 6 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, nell'ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 68 del proprio statuto, nel quadro di una politica di programmazione, promuove le necessarie iniziative ed interventi per la piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie.

La regione Liguria, nel perseguire i fini della presente legge, si avvale della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, istituita presso la giunta regionale ai sensi del successivo art. 4, ed opera in collaborazione con gli organi competenti dello Stato.

Per quanto riguarda l'applicazione della presente legge, i frontalieri sono considerati a tutti gli effetti lavoratori migranti che lavorano all'estero.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione interviene in particolare per:

1) promuovere studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione, dell'immigrazione e dei movimenti migratori; ivi compresi quelli riguardanti i frontalieri e gli stagionali;

2) promuovere l'istituzione ed il potenziamento, nell'ambito del territorio regionale, di servizi sociali per le zone dove il fenomeno migratorio assume caratteristiche di particolare rilevanza;

3) favorire il completo e rapido reinserimento degli emigrati e delle loro famiglie che rientrano definitivamente dall'estero per ristabilirsi in Liguria;

4) favorire l'erogazione di contributi di prima sistemazione o di accoglimento mediante concorso nei relativi oneri;

5) assegnare contributi a sostegno dell'attività delle associazioni e organizzazioni di cui alla lettera *g*) del successivo art. 4.

Art. 3.

La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, propone, per la sua approvazione, al consiglio regionale il programma annuale degli interventi di cui all'art. 2.

In detto programma saranno anche previste le modalità per la gestione dei fondi da concedere ai comuni per le finalità di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precitato art. 2 e dei contributi da assegnarsi alle associazioni nazionali ed organizzazioni di lavoratori liguri all'estero costituite democraticamente.

Art. 4.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta da:

a) l'assessore regionale al lavoro che la presiede;

b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) un rappresentante per ciascuna delle categorie regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;

d) quattro rappresentanti regionali dell'associazione nazionale comuni italiani;

e) quattro rappresentanti delle comunità montane;

f) un rappresentante dell'unione regionale province liguri;

g) dodici rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri, dei quali sei residenti all'estero;

h) quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati, gli immigrati e i frontalieri;

i) un rappresentante dell'unione delle camere di commercio della Liguria;

l) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

m) tre esperti eletti dal consiglio regionale con le modalità di cui al successivo art. 5.

Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano d'età.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

I componenti della consulta restano in carica sino alla fine della legislatura regionale e, comunque, decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della consulta.

La consulta assume le determinazioni di competenza di cui al successivo art. 6 con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, amministrazioni ed organizzazioni interessate agli argomenti in esame. Il presidente ha altresì la facoltà di chiamare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, dipendenti regionali dei settori interessati agli argomenti posti in esame.

La consulta è convocata, di norma, una volta ogni quattro mesi.

Ai componenti della consulta compete il rimborso spese previste dalla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo per il funzionamento della consulta può provvedersi, su iniziativa della stessa, all'adozione di apposito regolamento da deliberarsi da parte del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 5.

Il consiglio regionale provvede alla designazione dei componenti di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 scegliendo il rappresentante di ciascuna categoria fra quelli indicati dalle relative associazioni riconosciute a livello nazionale; provvede, inoltre, con voto limitato a tre, alla designazione dei componenti di cui alla lettera *e*) scegliendoli fra i nominativi indicati dalle comunità montane e, con voto limitato a due, alla designazione degli esperti di cui alla lettera *m*).

Il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonchè a quella del segretario.

Art. 6.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) cura, d'intesa con la giunta regionale, l'effettuazione degli studi e delle ricerche di cui al n. 1) dell'art. 2;

b) al fine di favorire una politica regionale per il pieno inserimento dei lavoratori migranti, formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con gli organi dello Stato e le altre regioni;

c) esprime pareri alla giunta regionale sulla proposta di programma di cui all'art. 3, sui programmi di spesa della Regione, con particolare riferimento ai settori della formazione culturale, professionale e dell'edilizia abitativa e formula proposte nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali della Regione anche attraverso la piena occupazione;

d) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, anche ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti civili e politici degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

e) promuove la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a quelle nazionali sui problemi dell'emigrazione;

f) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati negli enti e organismi liguri che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e della immigrazione;

g) esprime pareri su ogni altro argomento concernente la materia di cui alla presente legge sottoposto all'esame della stessa da parte della giunta regionale;

h) presenta, ogni sei mesi, una relazione sulle attività di competenza a norma delle lettere precedenti del presente articolo;

i) formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali in quelle zone nelle quali è più rilevante l'apporto costituito dai lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie, con particolare riguardo ai servizi per l'infanzia come asili-nido, scuole materne, scuole dell'obbligo a tempo pieno come pre e post scuola, refezione scolastica, scuola-bus, servizi sanitari, trasporti pubblici, edilizia popolare.

Art. 7.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo, la consulta può avvalersi di un comitato composto da sei membri eletti nel suo seno.

Il presidente della consulta fa parte di diritto del comitato e lo presiede.

Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro del comitato più anziano d'età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.

Art. 8.

Per gli interventi di cui alla presente legge la Regione si avvarra dei seguenti mezzi finanziari:

a) stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa della Regione;

b) contributi o rimborsi della Comunità economica europea;

c) contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati e di persone fisiche, la cui destinazione rientra nei fini previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1978, mediante prelevamento di L. 40.000.000 dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese occorrenti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e conseguente istituzione del cap. 4600 « Interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri » con lo stanziamento di L. 40.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1978 si provvederà con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 novembre 1978

CAROSSINO

(1169)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1978, n. 60.

Individuazione degli ambiti territoriali e gestione dei servizi sociali e sanitari.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 3 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il territorio della Regione è suddiviso negli ambiti di cui alla tabella allegata alla presente legge individuati per la gestione dei servizi sociali e sanitari secondo criteri di riequilibrio territoriale, tenuto conto dell'assetto istituzionale dei servizi esistenti e della loro funzionalità nonchè delle esigenze delle popolazioni interessate.

Sugli stessi presupposti di cui al comma precedente la delimitazione degli ambiti territoriali può essere modificata sentiti i comuni e le province interessati.

Art. 2.

In conformità ai criteri regionali di programmazione e di organizzazione dei servizi, i comuni compresi in ciascun ambito territoriale cooperano, attraverso le forme previste dalla presente legge, ai fini della organizzazione e della gestione dei servizi sociali e sanitari di loro competenza. Nei casi in cui gli ambiti territoriali siano interamente compresi nel territorio di un comune o di una comunità montana gli stessi provvedono direttamente alla gestione ed alla organizzazione dei predetti servizi. I comuni si avvalgono degli organi di decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

La Regione, nell'esercizio delle sue attribuzioni e nel disporre gli interventi di sua competenza, opera per l'attuazione delle forme di cooperazione.

Art. 3.

L'organizzazione e la gestione dei servizi hanno luogo attraverso intese tra i comuni partecipanti regolate da apposite convenzioni, oppure attraverso le forme associative previste dal vigente ordinamento degli enti locali territoriali.

Le intese possono riguardare sia l'organizzazione e la gestione dei servizi condotti da un solo comune e destinati unitariamente alle rispettive comunità, sia la organizzazione e la gestione di servizi condotti congiuntamente da tutti i comuni partecipanti o da alcuni di essi.

Art. 4.

Nelle convenzioni devono essere indicati lo scopo, le forme di consultazione degli enti partecipanti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi, i modi e le forme per l'utilizzazione del personale dipendente dai singoli enti nonchè, qualora sia disciplinato l'esercizio congiunto di servizi, la costituzione di un organismo comune con funzioni di coordinamento.

Le convenzioni devono inoltre prevedere e disciplinare le modalità di partecipazione alla gestione sociale dei vari servizi.

I comuni e le comunità montane di cui all'art. 2, primo comma, nonchè le eventuali forme associative di cui all'art. 3, adottano appositi provvedimenti in merito a quanto stabilito al comma precedente.

Art. 5.

Qualora, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, risulti che in un ambito territoriale i comuni non abbiano ancora adottato alcuna forma di cooperazione per la organizzazione e la gestione dei servizi di cui alla presente legge, la giunta regionale propone al consiglio una deliberazione con la quale viene indicato il termine entro cui i comuni devono provvedere.

Scaduto il termine indicato nella deliberazione del consiglio regionale senza che i comuni abbiano provveduto, la giunta è autorizzata ad adottare, sentita la commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto stabilito dagli articoli precedenti in relazione anche a quanto disposto dall'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616..

Il presente articolo si applica anche quando sia necessario ricostituire forme di associazione per l'organizzazione e la gestione di servizi che siano venute meno per qualsiasi causa.

Art. 6.

In caso di consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno per scopo la gestione dei servizi sociali e sanitari e la cui competenza territoriale non rispetta le delimitazioni degli ambiti indicati nella tabella, gli enti locali interessati adottano i provvedimenti per il necessario adeguamento territoriale e funzionale alle forme di cooperazione di cui ai precedenti articoli.

Nei provvedimenti che i comuni adottano ai sensi della presente legge per la realizzazione delle forme di cooperazione dovrà essere disciplinata l'utilizzazione del personale dei predetti consorzi tenendo condo delle forme adottate, delle modalità di svolgimento dei servizi, dei livelli retributivi e dello stato giuridico di ciascun dipendente.

L'inquadramento nei ruoli organici degli enti di destinazione ha effetto dalla data dell'eventuale estinzione dei consorzi.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme riguardanti la cessazione delle forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali territoriali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 dicembre 1978

CAROSSINO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1978, n. 61.
Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La regione Liguria promuove l'istituzione, lo sviluppo, il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, in attuazione dei principi enunciati all'art. 4 dello statuto.

Art. 2.

Le biblioteche degli enti locali sono istituti culturali operanti nella comunità.

Esse concorrono a promuovere la formazione civile e intellettuale dei cittadini e a realizzare con criteri di imparzialità e di rispetto delle opinioni, le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio e alle cultura mediante:

a) l'acquisizione, la conservazione e l'ordinamento delle opere manoscritte a stampa e del materiale audiovisivo, dei documenti e oggetti attinenti al patrimonio storico e culturale della Regione;

b) la promozione del pubblico godimento di detto materiale in modo da corrispondere alle esigenze di informazione, di studio, di formazione culturale e di impiego del tempo libero di tutti i gruppi della comunità;

c) iniziative tendenti a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, nonchè della realtà contemporanea, anche in collegamento con le altre istituzioni socio-culturali presenti nella Regione;

d) collegamenti con gli organi collegiali della scuola al fine fi attuare la più ampia utilizzazione delle biblioteche scolastiche da parte della comunità locale;

e) forme di animazione culturale, nell'ambito delle biblioteche, connesse con tutti gli strumenti di espressione e comunicazione, quali il libro, gli audiovisivi, il teatro, il cinema, la musica, la grafica, il dibattito.

Art. 3.

Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli enti locali viene da questi custodito, ordinato e catalogato secondo criteri di programmazione regionale e possibilmente collocato in una sezione della biblioteca dell'ente locale al fine della sua migliore conservazione e della sua più ampia conoscenza e diffusione.

Titolo II
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4.

Gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie provvedono, anche attraverso forme collaborative, all'istituzione e al funzionamento delle proprie biblioteche e alla formazione dei sistemi bibliotecari non urbani, tenendo conto possibilmente della suddivisione del territorio negli ambiti comprensoriali di cui alla legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4.

Art. 5.

Al fine dell'espletamento dei compiti, elencati al precedente art. 2, le biblioteche degli enti locali devono:

a) disporre di locali ed arredi adeguati;

b) impiegare personale qualificato ai sensi dell'art. 12;

c) osservare un orario di apertura al pubblico il più ampio possibile e rispondente alle necessità delle varie categorie di utenti e comunque non inferiore alle 18 ore settimanali;

d) fornire gratuitamente almeno i servizi di lettura in sede, di prestito e di informazioni bibliografiche.

Art. 6.

L'ordinamento interno delle biblioteche, l'organico e le funzioni del personale, i criteri di svolgimento dei servizi, i programmi di attività culturale sono disciplinati da apposito regolamento adottato dagli enti locali, in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella presente legge.

Il regolamento detta norma anche circa la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge.

Art. 7.

La gestione delle attività culturali delle biblioteche, escluse le periferiche dei sistemi urbani di cui all'art. 9, è affidata ad una apposita commissione nominata dall'ente locale della quale sono membri di diritto il capo dell'amministrazione dell'ente locale e il bibliotecario preposto alla direzione della biblioteca.

La composizione della commissione deve assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari, degli utenti e, su designazione dei rispettivi organismi, la rappresentanza delle istituzioni e delle associazioni culturali locali, degli organi collegiali scolastici, dei consigli circoscrizionali o di quartiere e delle organizzazioni sindacali.

Il numero dei componenti, le proporzioni delle singole rappresentanze e le modalità dell'elezione degli utenti saranno determinati dal regolamento della biblioteca.

Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:

1) proporre eventuali modifiche al regolamento della biblioteca;

2) elaborare gli indirizzi generali della politica culturale della biblioteca;

3) determinare i criteri di scelta degli acquisti del materiale;

4) indicare le esigenze dell'utenza in relazione al calendario e all'orario di apertura al pubblico;

5) presentare annualmente ai competenti organi dell'ente locale interessato relazione dell'attività svolta e proposte per l'anno successivo con i relativi piani finanziari;

6) indicare l'impiego dei contributi regionali.

Su richiesta della commissione può partecipare a titolo consultivo alle riunioni un dipendente della Regione addetto all'ufficio competente in materia di biblioteche.

Art. 8.

I sistemi bibliotecari istituiti dagli enti locali interessati svolgono, ai sensi dell'art. 4, il servizio pubblico di lettura e di informazione attraverso la raccolta del materiale librario e di altri mezzi di comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche del sistema.

I sistemi sono costituiti da:

1) biblioteche collegate, presso una delle quali funziona il centro del sistema che provvede direttamente alle operazioni tecniche e amministrative attenendosi alle direttive dei competenti organi comunali, realizza i servizi richiesti dalle biblioteche collegate, coordina le attività delle biblioteche stesse, attua la distribuzione del materiale bibliografico e audiovisivo alle altre biblioteche collegate e ai posti di prestito di cui al successivo numero 2);

2) posti di prestito, alimentati dal centro del sistema e funzionanti di norma in frazioni e in piccole località.

Alle attività di ogni sistema sovrintende una commissione, disciplinata da norme fissate dagli enti locali interessati, costituita in modo da garantire la rappresentanza dei bibliotecari del sistema e, in misura proporzionale, delle associazioni e istituzioni culturali, delle componenti sociali e degli organi collegiali scolastici.

Della commissione fa parte di diritto il direttore del centro del sistema.

Art. 9.

I comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti istituiscono in attuazione dell'art. 4, nel proprio territorio, biblioteche periferiche dando luogo a sistemi bibliotecari urbani la cui direzione è affidata alla biblioteca centrale del comune stesso.

La gestione delle attività culturali delle biblioteche periferiche è affidata a commissioni di cui sono membri di diritto un rappresentante del consiglio circoscrizionale o di quartiere del territorio ove opera la biblioteca e il bibliotecario preposto alla biblioteca stessa.

Il regolamento delle biblioteche deve disciplinare la composizione delle commissioni di cui al precedente comma garantendo, in misura proporzionale, la rappresentanza degli utenti, degli organi collegiali scolastici, delle istituzioni e associazioni culturali e delle componenti sociali attive nel territorio ove opera la biblioteca.

Art. 10.

Gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale gli stanziamenti necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi.

In particolare devono essere assicurati gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, allo espletamento dei servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di animazione e di attività culturali.

Gli enti locali, compresi in un sistema bibliotecario, assicurano, per la parte loro spettante, gli stanziamenti stabiliti per attività e servizi comuni.

Art. 11.

Le biblioteche e i sistemi bibliotecari attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la loro catalogazione, sia per la loro partecipazione ai cataloghi regionali collettivi, seguendo le istruzioni tecniche della Regione.

Le biblioteche degli enti locali o di interesse locale sono tenute a prestarsi reciproca collaborazione attraverso il servizio di prestito e lo scambio delle informazioni bibliografiche.

Art. 12.

Il servizio presso le biblioteche e i sistemi bibliotecari degli enti locali è assicurato da personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo e da personale a tempo parziale di cui alla lettera *c)* dell'ultimo comma del presente articolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici degli enti locali devono prevedere l'ordinamento del personle tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendervi almeno bibliotecari e assistenti di biblioteca.

Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che dovranno essere per esami e per titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e, qualora sia necessario per l'organizzazione delle biblioteche dotate di materiale di cui all'art. 3, anche prove di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla presente legge, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri enti pubblici o da enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale organizzati o riconosciuti dalla Regione.

La direzione delle biblioteche di enti locali:

a) è affidata a bibliotecari quando la popolazione supera i 20.000 abitanti;

b) è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca quando la popolazione è inferiore a 20.000 abitanti;

c) quando la popolazione è inferiore a 5000 abitanti può essere affidata a un incaricato, anche a tempo parziale, in possesso di diploma di scuola media superiore e di attitudine professionale provata di norma con il possesso dei titoli di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 13.

Gli enti locali depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da loro curate.

Le province inviano copia delle loro pubblicazioni alle biblioteche degli enti locali del proprio territorio e dei comuni capoluogo di provincia della Liguria.

La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni a tutte le biblioteche di enti locali del territorio regionale.

Titolo III

Funzioni della Regione

Art. 14.

La Regione, nel quadro della programmazione regionale, cura, promuove e coordina, anche mediante l'erogazione di contributi, le seguenti iniziative:

a) istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e dei sistemi bibliotecari, nonchè la loro collocazione in locali idonei;

b) manutenzione, integrità, tutela e valorizzazione, attraverso l'uso pubblico, del materiale raccolto nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

c) incremento e aggiornamento delle raccolte delle biblioteche suddette, compreso il materiale audiovisivo;

d) mostre di materiale bibliografico e documentario organizzate a cura e nell'ambito delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

e) progressiva attuazione e organizzazione di un sistema regionale, unitario e articolato, di biblioteche di enti locali o di interesse locale secondo quanto stabilito dalla presente legge;

f) riproduzioni di cimeli bibliografici, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

g) preparazione e pubblicazione di censimento, di inventari, di indici, costituzione di cataloghi regionali collettivi ai fini di un servizio di informazione bibliografica e di documentazione relativo a tutte le strutture bibliotecarie esistenti sul territorio;

h) formazione professionale e aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche, nel quadro della disciplina vigente in materia di istruzione professionale;

i) attività di studio e di ricerca nel campo delle biblioteche gestite o promosse da enti locali e/o da associazioni bibliotecarie;

l) incremento della biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e, in genere, nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario;

m) formazione e incremento di una microfilmoteca regionale;

n) istituzione e funzionamento in collegamento con i competenti servizi dello Stato di un laboratorio regionale di conservazione e restauro di materiale bibliografico quale servizio a favore delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

o) promozione, nell'ambito delle biblioteche, di attività culturali e formative, anche in collaborazione con istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;

p) impiego, nell'ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione, nonchè promozione di iniziative idonee a qualificare le biblioteche come servizio culturale pubblico per l'educazione permanente.

Art. 15.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva un programma pluriennale di interventi nella materia di cui alla presente legge.

Il programma pluriennale deve indicare i criteri di massima da osservare ogni anno per la concessione dei contributi.

I criteri devono tener conto di quanto disposto dai successivi articoli 16, 17 e 18 e dei seguenti elementi preferenziali:

a) istituzione, ristrutturazione e potenziamento di sistemi bibliotecari gestiti da enti locali e istituzione di nuove biblioteche di enti locali;

b) programmi di intervento approvati dagli enti interessati con preferenza a quelli dei comuni aderenti a un sistema;

c) percentuale di incidenza della spesa stanziata dall'ente locale per il funzionamento dei servizi bibliotecari sulla spesa globale prevista in bilancio;

d) partecipazione degli enti alle iniziative bibliografiche collettive di cui all'art. 14, lettera *g)*, e adeguamento degli enti a quanto disposto dall'art. 20.

Gli enti interessati trasmettono alla Regione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato del proprio servizio bibliotecario contenente i concreti programmi d'intervento, approvati dai competenti organi e opportunamente documentati, volti alla realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.

Almeno sei mesi prima della scadenza del programma regionale gli enti di cui sopra trasmettono con le stesse modalità gli ulteriori programmi eventualmente adottati.

Art. 16.

L'ammontare dei contributi a favore degli enti locali può raggiungere il 75 per cento degli stanziamenti impegnati nello anno precedente dagli stessi per le biblioteche e per i sistemi bibliotecari.

L'ammontare dei contributi per i sistemi bibliotecari in fase di impianto può essere superiore a quello indicato al comma precedente.

Art. 17.

Nell'ambito del programma di cui all'art. 15 possono essere concessi contributi ad enti diversi, anche non riconosciuti, titolari di biblioteche di interesse locale, che dispongano di raccolte librarie specializzate o particolarmente legate alla storia del territorio in cui operano, svolgano, sulla base di apposito regolamento, servizio gratuito e regolare al pubblico e si attengano a quanto disposto dall'art. 11.

Art. 18.

Nei comuni privi di biblioteca civica, in attesa che l'ente locale provveda all'istituzione di essa, la Regione può concedere contributi ad enti diversi, anche non riconosciuti, titolari di biblioteche purchè svolgano, sulla base di apposito regolamento, servizio gratuito e regolare al pubblico come previsto dall'art. 5, e si attengano a quanto disposto dagli articoli 2 e 11.

Dette biblioteche possono essere ammesse a far parte dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 8.

Art. 19.

Le istanze degli enti interessati alla erogazione dei contributi regionali devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale corredate dalla necessaria documentazione tecnica.

Entro lo stesso termine gli enti beneficiari devono presentare alla giunta regionale una relazione sull'utilizzazione dei contributi ottenuti nell'anno precedente.

L'assegnazione dei contributi non potrà comunque aver luogo qualora non sia stato adempiuto a quanto stabilito dal precedente comma.

La giunta regionale concede contributi sulla base del programma di cui all'art. 15 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Gli enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche ai principi e alle disposizioni della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Entro lo stesso termine anche gli enti di cui agli articoli 17 e 18 devono adeguare i regolamenti delle loro biblioteche alle disposizioni contenute nei predetti articoli.

Art. 21.

Gli enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 12, secondo comma, possono prevedere, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 12, terzo comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti di ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dallo art. 12, terzo comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti di ruolo.

Gli enti locali, per la copertura dei posti ancora vacanti dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal precedente comma, possono altresì bandire, per una volta sola, concorsi riservati al personale che ha prestato servizio continuativamente, presso gli uffici e servizi di cui all'art. 47, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per almeno i quattro anni scolastici immediatamente precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Nel comitato regionale per i beni culturali, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, almeno uno dei rappresentanti della Regione deve essere competente in materia di biblioteche.

Art. 23.

Il personale e i beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai comuni sede del centro dei servizi stessi che provvederanno ad integrarli nelle strutture previste dagli articoli 4 e 8 della presente legge.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in dotazione ai servizi e agli uffici di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai comuni ove ha sede il centro dei servizi stessi con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale di cui al secondo comma nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto da tale data, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente a detto personale continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica o della posizione di carriera.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, i comuni provvedono sino alla scadenza dei rapporti in corso.

Art. 24.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1978, mediante prelevamento di L. 70.000.000 dal cap. 9010: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e istituzione del seguente cap. 3515: « Contributi per istituzione o ristrutturazione di biblioteche non statali e sistemi bibliotecari » con lo stanziamento di L. 70.000.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede a partire dal 1979 mediante appositi stanziamenti iscritti nei bilanci della Regione di ciascun anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 dicembre 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. **62.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1978 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

(1197)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790750)